

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 625/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata** 1
- ★ **Decisione n. 626/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la decisione n. 508/2000/CE che istituisce il programma «Cultura 2000»⁽¹⁾** 3
- Regolamento (CE) n. 627/2004 della Commissione, del 2 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 628/2004 della Commissione, del 2 aprile 2004, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003 6
- Regolamento (CE) n. 629/2004 della Commissione, del 2 aprile 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003 7
- Regolamento (CE) n. 630/2004 della Commissione, del 2 aprile 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003 8

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Consiglio

2004/305/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea** 9

Accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea 11

2004/306/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 2 aprile 2004, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE** 28

Commissione

2004/307/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2003, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali [notificata con il numero C(2003) 4328]** 30

2004/308/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 aprile 2004, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per una misura di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Slovenia nel periodo precedente l'adesione** 59

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Posizione comune 2003/309/PESC del Consiglio, del 2 aprile 2004, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2003/906/PESC** 61

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 625/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2004
che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata ⁽²⁾, è stato applicato fino al 31 dicembre 2001.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1659/98 è stato modificato e prorogato dal regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 31 dicembre 2003.
- (3) La valutazione del 2003 è giunta alla conclusione che la linea di bilancio di cui trattasi dovrebbe essere più mirata.
- (4) Lo strumento della cooperazione decentralizzata rappresenta un valore aggiunto specifico ai fini del sostegno di azioni in situazioni specifiche e in partenariati difficili in cui gli strumenti tradizionali non possono essere utilizzati o non sono pertinenti e in termini di sostegno che fornisce alla diversificazione degli interlocutori decentrati come partner potenziali nel processo di sviluppo.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1659/98 dovrebbe essere modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2006 a seguito della conclusione della valutazione e dell'adozione della comunicazione della Commissione sulla partecipazione degli attori non statali alla politica di sviluppo della CE. È opportuno adattare il quadro finanziario e il periodo di riferimento di cui al detto regolamento.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1659/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1659/98 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La Comunità sostiene azioni e iniziative intraprese dagli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità e dei paesi in via di sviluppo allo scopo di ridurre la povertà e favorire lo sviluppo sostenibile soprattutto nel caso di partenariati difficili, quando non possono essere utilizzati altri strumenti. Tali azioni e iniziative promuoveranno:

- uno sviluppo più partecipativo che risponda alle esigenze e alle iniziative delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo,
- un contributo alla diversificazione, al rafforzamento della società civile e alla democratizzazione in questi paesi.

Nel sostegno a dette azioni e iniziative la priorità è attribuita agli operatori della cooperazione decentralizzata dei paesi in via di sviluppo. Queste azioni riguardano la promozione della cooperazione decentralizzata a vantaggio di tutti i paesi in via di sviluppo.»;

2) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— informazione e mobilitazione di operatori della cooperazione decentralizzata e partecipazione ai consessi internazionali per favorire il dialogo sulla formulazione delle politiche»;

b) dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente:

«— rafforzamento delle reti delle organizzazioni e dei movimenti sociali che operano per lo sviluppo sostenibile, i diritti dell'uomo, in particolare i diritti sociali, e la democratizzazione.»;

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2004.

⁽²⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 1).

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. I partner nell'ambito della cooperazione che possono ottenere un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono gli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità o dei paesi in via di sviluppo, ovvero: autorità pubbliche locali (comprese quelle comunali), organizzazioni non governative, organizzazioni di popoli indigeni, associazioni di categoria locali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, sindacati, organizzazioni economiche e sociali, organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionale decentralizzata, associazioni dei consumatori, gruppi di donne e giovani, istituti d'insegnamento, culturali, di ricerca e organizzazioni scientifiche, università, chiese, associazioni o comunità religiose, mezzi d'informazione e qualsiasi associazione non governativa e fondazione indipendente in grado di dare un contributo allo sviluppo.

2. Le attività degli operatori associati agli obiettivi del presente regolamento sono trasparenti e conformi ai principi di sana gestione finanziaria e di responsabilità.»

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Il finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 copre un periodo di tre anni. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma, per il periodo 2004-2006, è pari a 18 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

5) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2) «ECU» è sostituito da «EUR»;

b) al paragrafo 3 è aggiunto il trattino seguente:

«— esigenze particolari dei paesi in cui la cooperazione ufficiale non è in grado di contribuire in maniera significativa agli obiettivi definiti all'articolo 1.»;

6) l'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è assistita da un comitato costituito a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alle azioni in cofinanziamento con organizzazioni non governative (ONG) europee per lo sviluppo nei settori di interesse per i paesi in via di sviluppo (in seguito denominato "il comitato") (*).

(*) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).»;

7) l'articolo 10 è modificato come segue:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della politica di sviluppo, la Commissione presenta una sintesi delle azioni finanziate, le ripercussioni e i risultati di tali operazioni e una valutazione indipendente sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dell'esercizio stesso, nonché informazioni riguardanti gli operatori della cooperazione decentralizzata con i quali sono stati conclusi i contratti.»;

b) al secondo comma «ECU» è sostituito da «EUR»;

8) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

DECISIONE N. 626/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2004
che modifica la decisione n. 508/2000/CE che istituisce il programma «Cultura 2000»
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000» ⁽³⁾ ha istituito uno strumento unico di finanziamento e di programmazione relativo alla cooperazione culturale per il periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004.
- (2) Occorre garantire la continuità dell'azione culturale comunitaria nel contesto dei compiti affidati alla Comunità dall'articolo 151 del trattato.
- (3) Pertanto è opportuno prolungare il programma «Cultura 2000» di due anni supplementari, fino al 31 dicembre 2006.
- (4) La revisione delle prospettive finanziarie nell'ottica dell'allargamento comporta un aumento del massimale della rubrica 3, che deve essere rispettato dall'autorità legislativa in caso di proroga dei programmi esistenti.
- (5) È fondamentale che la Commissione presenti, entro il 31 dicembre 2005, una relazione di valutazione completa e circostanziata sul programma «Cultura 2000», onde

permettere al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare la proposta relativa a un nuovo programma quadro di azione comunitaria per la cultura, annunciato per il 2004 e destinato a entrare in vigore nel 2007.

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 508/2000/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, primo comma, la data del 31 dicembre 2004 è sostituita da quella del 31 dicembre 2006.
- 2) All'articolo 3, primo comma, l'importo di 167 milioni di EUR è sostituito da quello di 236,5 milioni di EUR.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

È applicabile a partire dal 1° gennaio 2005.

Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

⁽¹⁾ GU C 23 del 27.1.2004, pag. 20.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 marzo 2004.

⁽³⁾ GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 627/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	92,4
	204	43,7
	212	120,5
	624	124,3
	999	95,2
0707 00 05	052	147,2
	068	105,0
	096	88,7
	204	132,9
	999	118,5
0709 10 00	220	131,3
	999	131,3
0709 90 70	052	125,9
	204	124,9
	999	125,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	42,7
	204	42,8
	212	55,1
	220	45,6
	388	44,2
	400	46,0
	624	59,9
	999	48,0
	0805 50 10	052
999		40,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	50,7
	388	74,7
	400	89,1
	404	100,3
	508	77,1
	512	73,1
	524	56,4
	528	74,8
	720	77,3
	804	137,0
	999	81,1
	0808 20 50	388
512		70,3
524		80,3
528		67,3
720		35,3
999		64,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 628/2004 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2004****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 29 marzo al 1° aprile 2004 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

REGOLAMENTO (CE) N. 629/2004 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 29 marzo al 1° aprile 2004, è fissata una restituzione massima pari a 83,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

**REGOLAMENTO (CE) N. 630/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2004**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 29 marzo al 1° aprile 2004, è fissata una restituzione massima pari a 83 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1876/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2004

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea

(2004/305/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15, secondo comma, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea ⁽¹⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 27 giugno 2003 è stato siglato un nuovo protocollo.
- (3) Il protocollo accorda ai pescatori comunitari possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008.
- (4) Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi comunitarie, è opportuno che il nuovo protocollo sia approvato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(5) È opportuno definire il metodo di attribuzione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sul criterio di ripartizione tradizionale nell'ambito dell'accordo.

(6) Occorrerebbe approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva della sua conclusione definitiva da parte del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo per il 2004 sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

- a) pesca di pesci/cefalopodi:
- Spagna: 844 TSL
 - Italia: 750 TSL
 - Grecia: 906 TSL

⁽¹⁾ GU L 111 del 27.4.1983, pag. 1.

- b) pesca di gamberetti:
— Spagna: 1 050 TSL
— Portogallo: 300 TSL
— Grecia: 150 TSL

- c) tonniere con reti a circuizione:
— Francia: 17 unità
— Spagna: 17 unità

- d) tonniere con lenze e canne:
— Francia: 7 unità
— Spagna: 7 unità

- e) Pescherecci con palangari di superficie:
— Spagna: 8
— Portogallo: 1

2. Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea

A. Lettera della Repubblica di Guinea

Signor,

In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 siglato il 27 giugno 2003 a Bruxelles, mi prego informarLa che il governo della Repubblica di Guinea è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 9 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, la prima rata della compensazione finanziaria fissata nell'articolo 2 del protocollo deve essere versata anteriormente al 30 settembre 2004.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Guinea

B. Lettera della Comunità europea

Signor,

Mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 siglato il 27 giugno 2003 a Bruxelles, mi prego informarLa che il governo della Repubblica di Guinea è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 9 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, la prima rata della compensazione finanziaria fissata nell'articolo 2 del protocollo deve essere versata anteriormente al 30 settembre 2004.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO

che fissa per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea

Articolo 1

Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2004, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- 1) pescherecci da traino adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi:
 - 2 500 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua, nel 2004,
 - 3 000 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua, nel 2005,
 - 3 500 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua, nel 2006,
 - 3 500 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua, nel 2007,
 - 3 500 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua, nel 2008.

Le possibilità di pesca supplementari, previste a decorrere dal 2005 per i pescherecci da traino adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi, sono subordinate alle condizioni seguenti:

- disponibilità di dati scientifici che dimostrano il buono stato degli stock,
 - riduzione proporzionale del numero di licenze rilasciate al di fuori di accordi,
 - tasso soddisfacente di utilizzazione delle possibilità di pesca;
- 2) pescherecci da traino adibiti alla pesca di gamberetti: 1 500 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua;
 - 3) tonniere congelatrici con reti a circuizione: 34 unità;
 - 4) tonniere con lenze e canne: 14 unità;
 - 5) pescherecci con palangari di superficie: 9 unità.

La commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo analizza, se del caso e compatibilmente con lo stato delle risorse, l'opportunità di accordare possibilità di pesca supplementari, introdurre nuove categorie di pesca e definire le condizioni tecniche e finanziarie per il loro sfruttamento da parte dei pescherecci comunitari.

Articolo 2

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 8 dell'accordo, per le possibilità di pesca di cui all'articolo 1, è fissata come segue:

per il 2004 a 3 400 000 EUR (di cui 2 000 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 1 400 000 EUR per le azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo);

per il 2005 a 3 825 000 EUR (di cui 2 200 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 1 625 000 EUR per le azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo);

per il 2006 a 4 250 000 EUR (di cui 2 300 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 1 950 000 EUR per le azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo);

per il 2007 a 4 250 000 EUR (di cui 2 300 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 1 950 000 EUR per le azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo);

per il 2008 a 4 250 000 EUR (di cui 2 300 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 1 950 000 EUR per le azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo).

La compensazione finanziaria deve essere pagata entro il 30 settembre del primo anno (2004) e il 1° febbraio di ogni anno per gli anni successivi (2005, 2006, 2007 e 2008).

La mancata concessione degli aumenti delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1, punto 1, darà luogo a un adeguamento proporzionale della contropartita finanziaria sopra indicata che la Comunità deve versare alla Repubblica di Guinea.

2. L'impiego della compensazione finanziaria è di competenza esclusiva del governo della Repubblica di Guinea.

3. La compensazione è versata su un conto indicato dal governo della Repubblica di Guinea a profitto del Tesoro pubblico.

Articolo 3

Le due parti concordano gli obiettivi da realizzare nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse alieutiche della Guinea. La parte dell'importo della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sarà destinata al finanziamento di azioni volte alla realizzazione di tali obiettivi, previsti nel programma settoriale del governo, secondo la ripartizione sotto indicata:

	<i>(in EUR)</i>				
	2004	2005	2006	2007	2008
Miglioramento delle conoscenze alieutiche e biologiche riguardanti la zona di pesca della Repubblica di Guinea	250 000	350 000	419 835	419 835	419 835
Sostegno alla sorveglianza della pesca e alla gestione dello sforzo di pesca	400 000	425 000	557 115	557 115	557 115
Regolamentazione della pesca artigianale	175 000	223 000	277 680	277 680	277 680
Sostegno istituzionale alle strutture del ministero della Pesca	250 000	250 000	277 680	277 680	277 680
Promozione della formazione nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca	150 000	152 000	167 115	167 115	167 115
Contributo e partecipazione della Repubblica di Guinea alle organizzazioni internazionali del settore della pesca	175 000	225 000	250 575	250 575	250 575

Le due parti si impegnano a stabilire gli indicatori da adottare per valutare il grado di realizzazione degli obiettivi summenzionati.

Le misure e gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della Pesca, che ne informa la Commissione.

Detti importi annuali sono messi a disposizione delle strutture interessate entro il 30 settembre 2004 per il primo anno di applicazione del protocollo ed entro il 2 maggio per gli anni successivi mediante versamento, sulla base dell'utilizzazione prevista, sui conti bancari indicati dal ministero della Pesca. Il ministero della Pesca indica i conti bancari da utilizzare per tali pagamenti.

Entro tre mesi dalla data anniversaria di entrata in vigore del presente protocollo, il ministero della Pesca trasmette alla delegazione della Commissione una relazione circostanziata per il primo anno e informazioni dettagliate per gli anni successivi sul grado di realizzazione degli obiettivi summenzionati sulla base degli indicatori adottati. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.

Articolo 4

La Repubblica di Guinea si impegna ad attuare una politica di sorveglianza della pesca. A tal fine la Comunità erogherà un contributo finanziario per potenziare le attività di sorveglianza della pesca nella Repubblica di Guinea, stanziando 500 000 EUR nel 2004 e 300 000 EUR nel 2005 per l'acquisto di almeno due motovedette di sorveglianza. Il governo della Repubblica di Guinea effettuerà l'acquisto delle motovedette secondo la procedura vigente nell'amministrazione guineana e consulterà la Commissione durante il processo di selezione e prima di procedere all'acquisto delle attrezzature.

Articolo 5

Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, può essere sospesa l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 6

Qualora gravi circostanze, ad eccezione di fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Repubblica di Guinea, la Comunità, previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria relativa al periodo di impedimento delle attività suddette.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il ritorno alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

Articolo 7

Le due parti s'impegnano a promuovere la costituzione di associazioni temporanee di imprese tra operatori comunitari e guineani ai fini dello sfruttamento comune delle risorse di pesca nella ZEE della Repubblica di Guinea.

Gli armatori comunitari che partecipano a queste associazioni temporanee hanno precedenza per quanto riguarda il rilascio delle licenze di pesca e beneficiano di una riduzione dei canoni a titolo di incentivo. Il governo della Repubblica di Guinea si impegna a concedere le agevolazioni previste dal codice degli investimenti.

Questi stessi armatori devono inoltre sbarcare in Guinea tutto il pesce catturato non destinato al mercato comunitario.

Articolo 8

L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea è sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 9

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi comunitarie nella zona di pesca della Repubblica di Guinea1. *Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze*

Tramite la delegazione della Commissione nella Repubblica di Guinea le autorità competenti della Comunità presentano al ministero della Pesca una domanda per ciascuna nave che intende esercitare un'attività di pesca in virtù dell'accordo, almeno 30 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dal ministero della Pesca, il cui modello è riportato in appresso (appendice 1).

La domanda di licenza è corredata della prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità e di una copia del certificato di stazza. Tale pagamento è effettuato sul conto aperto presso il Tesoro pubblico della Repubblica di Guinea.

Ciascun peschereccio deve essere rappresentato da un agente di nazionalità guineana, stabilito nella Repubblica di Guinea. Il nome e l'indirizzo dell'agente devono essere indicati nella domanda di licenza.

I canoni includono tutte le tasse nazionali e locali, eccettuate le tasse portuali e le spese per prestazioni di servizi.

Dopo la ricezione della prova del pagamento del canone, la licenza viene firmata. La licenza è rilasciata, entro 30 giorni dalla ricezione della prova del pagamento di cui sopra, dal ministero della Pesca agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione nella Repubblica di Guinea. Se gli uffici della delegazione della Commissione sono chiusi al momento della firma, la licenza viene trasmessa direttamente all'agente della nave, con copia alla delegazione.

Per determinare la validità delle licenze si fa riferimento ai periodi annuali così definiti:

- primo periodo: dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
- secondo periodo: dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005
- terzo periodo: dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006
- quarto periodo: dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007
- quinto periodo: dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008

La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo, l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca della Guinea da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità è subordinato al possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo e secondo le modalità sopra descritte.

La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Comunità e in caso di comprovata forza maggiore, la licenza di un peschereccio è sostituita da una nuova licenza a nome di un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio da sostituire. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero della Pesca tramite la delegazione della Commissione nella Repubblica di Guinea.

Sulla nuova licenza sono indicate:

- la data del rilascio,
- la validità della nuova licenza, che copre il periodo intercorrente tra la data di arrivo del nuovo peschereccio e la data di scadenza della licenza del peschereccio sostituito.

In tal caso, per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo di cui all'articolo 5, secondo comma, dell'accordo. La nave sostitutiva deve essere sottoposta all'ispezione tecnica nel porto di Conakry di cui al punto 1.1, paragrafo 1, se non è già stata effettuata.

La licenza deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi momento.

1.1. Disposizioni applicabili ai pescherecci da traino

1. Ogni peschereccio è tenuto a presentarsi una volta all'anno, prima del rilascio della licenza, al porto di Conakry per sottoporsi alle ispezioni previste dalla regolamentazione vigente. Queste ispezioni sono effettuate esclusivamente da persone debitamente autorizzate e devono avere luogo nelle 24 ore lavorative successive all'arrivo della nave nel porto, se tale arrivo è stato annunciato con almeno 48 ore lavorative di anticipo. In caso di rinnovo della licenza nel corso dello stesso anno civile il peschereccio è dispensato dall'ispezione.

Le spese relative alle ispezioni tecniche sono a carico degli armatori e ammontano al massimo a 250 EUR all'anno per nave.

2. a) Le licenze vengono rilasciate per un periodo di tre, sei o dodici mesi e sono rinnovabili. Nel calcolo dell'utilizzazione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1 del protocollo si tiene conto della durata di validità delle licenze.

Le licenze trimestrali iniziano il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre.

Le licenze semestrali iniziano il 1° gennaio e il 1° luglio.

Le licenze annuali iniziano il 1° gennaio.

- b) I canoni a carico degli armatori sono fissati come segue, in EUR/tsl:

- per le licenze annuali:
 - pescherecci di pesce: 197 EUR/tsl
 - pescherecci di cefalopodi: 219 EUR/tsl
 - pescherecci di gamberetti: 279 EUR/tsl
- per le licenze semestrali:
 - pescherecci di pesce: 102 EUR/tsl
 - pescherecci di cefalopodi: 113 EUR/tsl
 - pescherecci di gamberetti: 144 EUR/tsl
- per le licenze trimestrali:
 - pescherecci di pesce: 52 EUR/tsl
 - pescherecci di cefalopodi: 58 EUR/tsl
 - pescherecci di gamberetti: 73 EUR/tsl

Questi canoni sono maggiorati del 2,5 % a decorrere dal 2006.

1.2. Disposizioni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo; tuttavia, l'attività di pesca è autorizzata dal momento in cui viene ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione al ministero della Pesca della Repubblica di Guinea. La nave viene iscritta nell'elenco delle navi autorizzate a pescare, che è comunicato alle autorità guineane responsabili del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta, una copia di essa può essere ottenuta via fax; tale copia è conservata a bordo.

I canoni annuali sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Repubblica di Guinea.

Le licenze vengono rilasciate previo versamento al Tesoro pubblico di un anticipo annuo di 2 500 EUR per tonniere a circuizione, di 400 EUR per tonniere con lenze e canne e di 1 000 EUR per peschereccio con palangari di superficie, equivalente ai canoni dovuti per:

- 100 tonnellate di tonno pescato all'anno da una tonniere a circuizione,
- 16 tonnellate pescate all'anno da una tonniere con lenze e canne,
- 40 tonnellate pescate all'anno da un peschereccio con palangari di superficie.

Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato congiuntamente dalla Commissione e dal ministero guineano della pesca al termine di ogni anno civile, tenendo conto degli anticipi versati e dei canoni indicati sopra. Tale computo si basa sulle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore. Il computo delle catture deve essere confermato da istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture, quali Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), Instituto Español Oceanográfico (IEO), Instituto Português de Investigaç o Mar tima (IPIMAR) e Centro nazionale delle scienze alieutiche di Boussoura (CNSHB dg@cnsbh.org.gn). Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della Pesca e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori sul conto aperto presso il Tesoro pubblico della Repubblica di Guinea entro trenta giorni dalla notifica del computo definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

2. *Dichiarazione delle catture*

Tutti i pescherecci della Comunità autorizzati a pescare nella zona di pesca della Repubblica di Guinea in virtù dell'accordo sono tenuti a comunicare al ministero della Pesca le catture effettuate, con copia alla delegazione della Commissione nella Repubblica di Guinea, secondo le seguenti modalità:

- i pescherecci da traino dichiarano le proprie catture per mezzo del formulario accluso (appendice 2). Dette dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre;
- le tonniere con reti a circuizione, le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con palangari di superficie tengono un giornale di bordo, conforme al modello riportato nell'appendice 3, per ciascun periodo di pesca nella zona di pesca della Repubblica di Guinea. Questo formulario deve essere inviato al ministero della Pesca, tramite la delegazione della Commissione nella Repubblica di Guinea, entro quarantacinque giorni dalla fine della campagna di pesca.

I formulari di dichiarazione delle catture devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante del peschereccio. Sono tenuti alla compilazione del formulario tutti i pescherecci che hanno ottenuto una licenza, anche nel caso in cui non siano state effettuate catture.

In caso di mancato rispetto di tale disposizione, il ministero della Pesca si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave colta in infrazione e, in caso di recidiva, di rifiutare il rilascio di nuove licenze a favore di tale nave finché non siano state espletate le formalità prescritte. In tal caso ne è informata la delegazione della Commissione nella Repubblica di Guinea.

Se del caso, la commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo studierà la possibilità di dotare i pescherecci comunitari di mezzi per la comunicazione elettronica dei dati relativi alle operazioni di pesca.

3. *Sbarco delle catture*

Allo scopo di contribuire all'approvvigionamento ittico della popolazione locale, i pescherecci da traino autorizzati a pescare nella zona di pesca della Repubblica di Guinea debbono sbarcare gratuitamente 200 kg di pesce all'anno per ogni tsl.

Gli sbarchi possono essere individuali o collettivi, ma va specificato il nome dei pescherecci interessati.

4. *Catture accessorie*

4.1. Le navi adibite alla pesca di pesci non possono avere a bordo crostacei in quantità superiore al 9 % né cefalopodi in quantità superiore al 9 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Repubblica di Guinea.

Le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono avere a bordo crostacei in quantità superiore al 9 % né pesce in quantità superiore al 35 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Repubblica di Guinea.

Le navi adibite alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo pesce in quantità superiore al 15 % né cefalopodi in quantità superiore al 10 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Repubblica di Guinea.

4.2. Tuttavia, tali limiti possono essere temporaneamente superati fino ai livelli indicati ai punti 5. a), 5. b) e 5. c), purché ogni superamento sia comunicato alle autorità designate dal ministero della Pesca, che potrà organizzare la raccolta in mare delle catture eccedentarie, ordinare che tali catture siano conservate temporaneamente in attesa di una raccolta successiva oppure disporre il rigetto in mare. Nel primo caso il ministero fissa un termine massimo ragionevole entro il quale le catture debbono essere raccolte, secondo le modalità di cui all'appendice 4. Superato il termine fissato, le catture accessorie eccedentarie non possono più essere detenute a bordo.

4.3. Gli eventuali superamenti dei limiti di cui al punto 4.1 devono essere immediatamente comunicati alle autorità indicate al punto 4.2. Qualora tali autorità ordinassero di tenere temporaneamente le catture accessorie eccedentarie in attesa di una raccolta successiva, se i limiti indicati ai punti 5. a), 5. b) e 5. c) vengono raggiunti deve essere effettuata una seconda comunicazione. Tali livelli non possono essere superati in alcun caso e le catture supplementari sono quindi immediatamente rigettate in mare. Dopo la seconda comunicazione, le autorità indicate al punto 4.2 possono organizzare la raccolta in mare delle catture eccedentarie oppure disporre il rigetto. Il comandante può tuttavia scegliere di sbarcare gratuitamente tali catture in porto.

- 4.4. Le comunicazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3 vengono effettuate sotto la responsabilità del comandante, sulla base delle informazioni raccolte dall'osservatore designato dal ministero della Pesca imbarcato a bordo. L'eventuale assenza dell'osservatore a bordo non dispensa il comandante dall'obbligo di effettuare le suddette comunicazioni.
- 4.5. Le catture raccolte in mare o sbarcate ai sensi dei punti 4.2 e 4.3 sono cedute gratuitamente allo scopo di contribuire all'approvvigionamento ittico della popolazione locale. Tali catture vengono conteggiate ai fini del rispetto dell'obbligo di sbarcare gratuitamente 200 kg di pesce all'anno per ogni tsl di cui al punto 3.

5. *Rigetti*

Il rigetto di specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili è vietato, salvo autorizzazione esplicita delle autorità guineane responsabili della pesca e ove le catture accessorie di tali specie raggiungano i livelli seguenti:

- a) per le navi adibite alla pesca di pesci, il 13,5. % di crostacei e il 13,5. % di cefalopodi, sul volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Repubblica di Guinea;
- b) per le navi adibite alla pesca di cefalopodi, il 13,5. % di crostacei e il 52,5. % di pesci, sul volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Repubblica di Guinea;
- c) per le navi adibite alla pesca di gamberetti, il 22,5 % di pesci e il 15 % di cefalopodi, sul volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Repubblica di Guinea.

6. *Imbarco di marinai*

Gli armatori che hanno ottenuto le licenze di pesca previste dall'accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Repubblica di Guinea alle condizioni e nei limiti seguenti:

- 6.1. Ciascun armatore di un peschereccio da traino si impegna ad assumere:
- due marinai guineani per ogni nave di stazza non superiore a 200 tsl,
 - tre marinai guineani per ogni nave di stazza compresa tra 200 e 350 tsl,
 - quattro marinai guineani per ogni nave di stazza superiore a 350 tsl.
- 6.2. Sulla flotta di tonniere con reti a circuizione sono imbarcati in permanenza sei marinai guineani.
- 6.3. Sulla flotta di tonniere con lenze e canne, per l'intera permanenza effettiva nelle acque della Guinea, sono imbarcati cinque marinai guineani, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione.
- 6.4. Sulla flotta di pescherecci con palangari di superficie, per l'intera permanenza effettiva nelle acque della Guinea, gli armatori si impegnano ad assumere due marinai guineani per imbarcazione.
- 6.5. Il salario dei marinai guineani di cui sopra deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il ministero della Pesca; esso è a carico degli armatori ed è comprensivo del regime di previdenza sociale cui è soggetto il marinaio (tra cui assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni e assicurazione malattia).

In caso di mancato imbarco, gli armatori delle tonniere con reti a circuizione, delle tonniere con lenze e canne e dei pescherecci con palangari di superficie devono versare al ministero della Pesca una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati, secondo le disposizioni di cui ai punti 6.2, 6.3 e 6.4.

Tale somma servirà per la formazione dei marinai-pescatori della Repubblica di Guinea e sarà versata sul conto indicato dal ministero della Pesca.

- 6.6. La Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applicano di diritto ai marinai imbarcati su navi comunitarie. Si tratta in particolare della libertà di associazione e del riconoscimento effettivo del diritto al negoziato collettivo dei lavoratori e dell'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e professione.

- 6.7. I contratti di lavoro dei marinai locali, copia dei quali sarà consegnata ai firmatari, sono conclusi tra il rappresentante/i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti, in collegamento con le competenti autorità locali. Tali contratti garantiranno ai marinai di beneficiare del regime di previdenza sociale a loro applicabile, compresa un'assicurazione per il caso di morte, malattia o infortunio. Le condizioni di retribuzione dei marinai/pescatori locali non possono essere inferiori a quelle applicabili agli equipaggi dello stato firmatario dell'accordo di pesca e comunque non possono essere inferiori alle norme dell'OIL.
- 6.8. Se il datore di lavoro è una società locale, il contratto di assunzione dovrà specificare il nome dell'armatore e lo Stato di bandiera.
- 6.9. Inoltre, l'armatore garantisce ai marinai locali imbarcati condizioni di vita e di lavoro a bordo analoghe a quelle di cui beneficiano i marinai comunitari.

7. Osservatori

- 7.1. Ogni peschereccio da traino prende a bordo un osservatore designato dal ministero della Pesca.

La durata della presenza a bordo dell'osservatore non deve normalmente superare due bordate consecutive.

- 7.2. Su richiesta delle autorità guineane, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità guineane, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti.

- 7.3. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. I suoi compiti sono i seguenti:

- osservare le attività di pesca delle navi,
- verificare la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca,
- procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati,
- verificare i dati sulle catture effettuate nella zona della Guinea riportati nel giornale di bordo;
- verificare le percentuali delle catture accessorie ed effettuare una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili,
- comunicare una volta alla settimana via radio i dati relativi alla pesca, tra cui il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

Durante la sua permanenza a bordo l'osservatore:

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere riservato di tutti i documenti appartenenti alla nave,
- redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità guineane competenti, con copia alla delegazione della Commissione.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo agente e dalle autorità guineane. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del ministero della Pesca. L'armatore versa al Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca, tramite l'agente, 15 EUR per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di un peschereccio da traino e 10 EUR per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di una nave tonniere con reti a circuizione o di un peschereccio con palangari di superficie. Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto guineano convenuto di comune accordo con le autorità del paese.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

8. *Ispezione e controllo*

I pescherecci comunitari che operano nella zona di pesca della Repubblica di Guinea permettono ed agevolano la salita a bordo e l'esercizio delle funzioni a qualsiasi funzionario guineano incaricato delle operazioni di ispezione e controllo. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per l'esecuzione di controlli a campione delle catture e per eventuali altre ispezioni attinenti alle attività di pesca.

9. *Zone di pesca*

9.1. I pescherecci di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati a pescare nelle acque situate al di là delle 10 miglia marine, comprese le tonniere con lenze e canne per la pesca di esche vive.

9.2. La Repubblica di Guinea si impegna a inserire nel proprio piano di pesca per la campagna 2004 e quelle successive, nel periodo di validità del protocollo, una disposizione che riserva alla flotta artigianale guineana la zona di pesca compresa tra la costa e l'isobata di 20 metri e, se tale isobata si situa entro le 12 miglia dalla costa, la zona compresa tra la costa e 12 miglia marine dalla costa.

Per evitare discriminazioni nei confronti della Comunità, tale disposizione si applicherà alla flotta comunitaria soltanto quando verrà applicata a tutte le flotte industriali, senza eccezioni.

La Repubblica di Guinea comunicherà alla Commissione la data di applicazione della misura in questione con un mese di anticipo. Sino a tale data la zona di pesca della flotta comunitaria è quella definita nel punto 9.1.

10. *Dimensioni minime autorizzate delle maglie*

La dimensione minima autorizzata delle maglie nel sacco delle reti da traino (a maglia stirata) è di:

- 40 mm per i gamberetti,
- 70 mm per i cefalopodi,
- 70 mm per i pesci,
- 16 mm per la pesca di esche vive con rete da circuizione.

Tali dimensioni minime si applicano anche alle reti da traino utilizzate per la pesca con il buttafuori.

11. *Ingresso e uscita dalla zona*

Tutte le navi comunitarie che intendono entrare o uscire dalla ZEE guineana devono notificarlo con almeno otto ore di anticipo alla stazione radio del Centro nazionale di sorveglianza della pesca (CNSP). Esse comunicano la data e l'ora, nonché la loro posizione ogni volta che entrano o escono dalla zona di pesca della Repubblica di Guinea.

L'indicativo di chiamata e le frequenze operative sono comunicati agli armatori dal CNSP al momento del rilascio della licenza.

Qualora non potessero utilizzare tale radio, le navi possono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione alternativi, quali il fax (CNSP: n. 224-41 36 60 o ministero della Pesca: n. 224-41 43 10) o la posta elettronica (cns94_gn@yahoo.fr).

12. *Procedura in caso di fermo*

12.1. La delegazione della Commissione nella Repubblica di Guinea è informata, entro 48 ore, di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito del presente accordo o di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo avvenuto nella zona di pesca della Guinea e riceve contemporaneamente una breve relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

12.2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque della Guinea, prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene una riunione di concertazione, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, tra la delegazione della Commissione, il ministero della Pesca e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o tutte le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, che possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati.

L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

- 12.3. Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si tenta di regolare l'infrazione presunta nell'ambito di una procedura di conciliazione. Tale procedura deve essere conclusa entro tre giorni lavorativi dopo il fermo.
 - 12.4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga quindi adito l'organo giudiziario competente, l'autorità competente fissa entro 48 ore dalla conclusione della procedura di conciliazione una cauzione bancaria a carico dell'armatore, in attesa della decisione giudiziaria. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'importo massimo dell'ammenda previsto dalla legislazione nazionale per l'infrazione presunta di cui trattasi. La cauzione bancaria è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si risolve senza condanna del comandante del peschereccio interessato.
 - 12.5. Il peschereccio e il suo equipaggio sono liberati:
 - al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono,
 - oppure ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione,
 - oppure una volta depositata la cauzione bancaria (in caso di procedimento giudiziario).
-

APPENDICE 1

FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI ARMAMENTO PER LA PESCA

Spazio riservato all'amministrazione	Osservazioni
Nazionalità:
Numero delle licenze:
Data della firma:
Data del rilascio:

RICHIEDENTE

Ragione sociale:

Numero di registro commerciale:

Nome e cognome del responsabile:

Data e luogo di nascita:

Professione:

Indirizzo:

.....

Numero di persone occupate:

Nome e indirizzo del raccomandatario:

.....

.....

NAVE

Tipo di nave:..... Numero di immatricolazione

Nuovo nome:..... Nome precedente:

Data e luogo di costruzione:

Nazionalità d'origine:

Lunghezza: Larghezza: Altezza:

Stazza lorda: Stazza netta:

Materiale di costruzione:

Marca del motore principale: Tipo: Potenza in CV:

Elica: Fissa Variabile Ugello

Velocità:

Indicativo di chiamata: Frequenza:

Elenco degli strumenti di individuazione, di navigazione e di trasmissione:

Radar Sonar Scandaglio lima da sughero, scandaglio per pesca a strascico
VHF BLU Navigazione via satellite Altri:

Numero di marinai:

MODO DI CONSERVAZIONE

Ghiaccio: Ghiaccio + refrigerazione:
Congelamento: in salamoia a secco in acqua di mare refrigerata
Potenza frigorifera totale (FG):
Capacità di congelamento (24 ore) in tonnellate:
Capacità di stivaggio:

TIPO DI PESCA

A. Pesca demersale

Demersale costiera Demersale profonda
Tipo di rete da traino: per cefalopodi per gamberetti per pesci
Lunghezza della rete da traino:..... Lunghezza della lima da sughero:.....
Dimensioni delle maglie nel sacco della rete:
Dimensioni delle maglie nei bracci:
Velocità di pesca al traino:

B. Pesca dei grandi pelagici (navi tonniere)

Con lenze a canna Numero di canne
Con rete a circuizione Lunghezza della rete:Altezza:
Numero di vasche: Capacità in tonnellate:

C. Pesca con palangari e nasse

di superficie di fondo
Lunghezza della lenza: Numero di ami:
Numero di lenze:
Numero di nasse:

IMPIANTI A TERRA

Indirizzo e numero di autorizzazione:

.....

Ragione sociale:

Attività:

Commercio ittico all'ingrosso all'interno all'esportazione

Natura e numero della carta del commerciante all'ingrosso:

Descrizione degli impianti di lavorazione e di conservazione:

.....

.....

.....

.....

.....

Numero di persone occupate:

NB: Per ogni risposta affermativa apporre una crocetta nelle caselle apposite.

Osservazioni tecniche

Autorizzazione del ministero della Pesca

APPENDICE 4

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DELLE CATTURE

1. Le autorità guineane predispongono una nave (in seguito denominata «nave di raccolta») per raccogliere le catture effettuate dai pescherecci che operano nella ZEE della Guinea e destinate ad essere sbarcate in Guinea.
 2. Sulla nave di raccolta vengono caricate le catture accessorie eccedentarie nonché le catture non destinate al mercato comunitario dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della CE, a norma del punto 4 dell'allegato.
 3. La nave di raccolta viene allestita e finanziata dal governo della Repubblica di Guinea.
 4. Quando le autorità guineane decidono di raccogliere le catture di cui al punto 2, comunicate da un peschereccio comunitario a norma del punto 4.2 o 4.3 dell'allegato, esse comunicano al comandante il termine ultimo entro il quale deve essere effettuata la raccolta.
 5. Il comandante del peschereccio comunitario propone alle autorità guineane il luogo, la data e la fascia oraria in cui effettuare il trasferimento delle catture. La data e la fascia oraria sono stabilite di comune accordo tra le due parti in modo tale da permettere alla nave di raccolta di recarsi in tempo utile nel luogo convenuto.
 6. Al momento del trasferimento, il responsabile della nave di raccolta rilascia una ricevuta sulla quale sono indicati i quantitativi trasferiti nonché l'ora e la data della suddetta operazione.
 7. Le spese per la raccolta sono a carico della Guinea. Le spese per il magazzinaggio a bordo del pesce da trasferire sono a carico dell'armatore.
 8. Il pesce trasferito è destinato all'approvvigionamento del mercato della Guinea, nel quadro del sostegno alla sicurezza alimentare.
 9. Le due parti, su proposta del governo della Repubblica di Guinea, definiscono le modalità tecniche che saranno comunicate agli armatori al più presto.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 2004

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE

(2004/306/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/902/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga la decisione 2003/646/CE ⁽²⁾.
- (2) È auspicabile adottare un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio è il seguente:

1) PERSONE

- 1) ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rème Lahdi) n. 01.02.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 2) ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane sviz-zero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 3) AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- 4) AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- 5) AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia Saudita, cittadinanza saudita

- 6) ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 7) ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.08.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 8) ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 9) ASLI, Rabah n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 10) ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese
- 11) DARIB, Nouredine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 01.02.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 12) DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 01.06.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 13) EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadinanza saudita
- 14) FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.09.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 15) IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese
- 16) LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 17) MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Abdul) n. 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555
- 18) MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 19) MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)
- 20) NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 22).

⁽²⁾ GU L 340 del 24.12.2003, pag. 63.

- 21) RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.09.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 22) SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.06.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 23) SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.06.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 24) SENOUCI, Sofiane n. 15.04.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 25) SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine
- 26) TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.04.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
- 2) GRUPPI E ENTITÀ
- 1) Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigade rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)
 - 2) Brigata dei martiri di Al-Aqsa
 - 3) Al-Takfir e al-Hijra
 - 4) Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)
 - 5) Babbar Khalsa
 - 6) Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gamaa al-Islamiyya, IG)
 - 7) Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)
 - 8) Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
 - 9) Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)
 - 10) International Sikh Youth Federation (ISYF)
 - 11) Kahane Chai (Kach)
 - 12) Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL)
 - 13) Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
 - 14) Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell'Iran» (NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell'Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell'Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani)
 - 15) Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberación Nacional)
 - 16) New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA)
 - 17) Fronte di liberazione della Palestina (PLF)
 - 18) Jihad islamica palestinese (PIJ)
 - 19) Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)
 - 20) Fronte popolare di liberazione della Palestina Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)
 - 21) Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)
 - 22) Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol)
 - 23) Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)
 - 24) Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)
 - 25) Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Auto-defensas Unidas de Colombia).

Articolo 2

La decisione 2003/902/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 2 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2003

relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali

[notificata con il numero C(2003) 4328]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2004/307/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 22 febbraio 1993, registrata il 26 febbraio 1993, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un progetto di misure di aiuto della Regione siciliana a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali e di modifica di regimi di aiuto vigenti nel settore agricolo. Il progetto è stato registrato come aiuto di Stato N 126/93.
- (2) Con lettera del 17 marzo 1993, la Commissione ha chiesto alcuni complementi d'informazione. Non essendo pervenuta risposta da parte delle autorità italiane, con lettera del 15 giugno 1993 la Commissione ha invitato le summenzionate autorità a trasmettere le informazioni richieste entro 15 giorni da tale data. La Commissione ha inviato un ulteriore sollecito in data 20 agosto 1993.
- (3) In esito ai summenzionati solleciti, le autorità italiane hanno trasmesso una risposta incompleta con lettera del 16 settembre 1993, protocollata il 26 settembre 1993. Con lettera del 14 ottobre 1993, la Commissione ha invitato le autorità italiane a rispondere in modo esauriente alle domande formulate nella lettera del 17 marzo 1993.
- (4) Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 14 febbraio 1994, registrata il 22 febbraio 1994.
- (5) Dalla risposta fornita nella lettera del 14 febbraio 1994 è risultato che il progetto di misure di aiuto notificato dalle autorità italiane il 22 febbraio 1993 era stato nel frattempo adottato come legge regionale n. 6 del 12 gennaio 1993 ⁽²⁾ (in appresso «legge regionale n. 6/93») e che la nuova legge conteneva ulteriori misure, non riportate nella notifica iniziale alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La Commissione ha quindi deciso di iscrivere l'aiuto nel registro degli aiuti non notificati con il NN 31/94.

⁽¹⁾ GU C 295 del 10.11.1995, pag. 5.

⁽²⁾ «Norme per consentire alle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità naturali l'accesso ai benefici della legge n. 31 del 30 gennaio 1991. Rifinanziamento della legge regionale n. 13 del 25 marzo 1986 nonché anticipazioni dell'intervento dello Stato per le finalità del DM n. 524 del 21 dicembre 1987, in applicazione del regolamento (CEE) n. 857/84» Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 16.1.1993.

- (6) Con telex del 30 marzo 1994, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di trasmettere il testo definitivo della legge regionale n. 6/93 e di fornire complementi d'informazione.
- (7) Non avendo ricevuto risposta alla summenzionata lettera, con lettera del 21 giugno 1994 la Commissione ha sollecitato le autorità siciliane a trasmettere le informazioni richieste.
- (8) Le autorità italiane hanno risposto al sollecito della Commissione con lettere del 14 luglio 1994 e del 14 settembre 1994, protocollata il 16 settembre 1994.
- (9) Con lettera del 2 marzo 1995, la Commissione informava l'Italia di non avere obiezioni nei confronti delle misure di aiuto di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale n. 6/93 in quanto non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Inoltre, la Commissione non sollevava obiezioni nei confronti del rifinanziamento degli aiuti di cui all'articolo 9 e all'articolo 15, paragrafo 3 e seguenti, della legge regionale (Sicilia) n. 13/86 ⁽³⁾. Tuttavia, con la stessa lettera la Commissione ha informato l'Italia che si riservava di esaminare detti aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato in occasione dell'adozione dei criteri generali per la valutazione degli aiuti erogati sotto forma di prestiti agevolati a breve termine.
- (10) Con la stessa lettera la Commissione ha informato inoltre l'Italia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 6/93 e della legislazione nazionale italiana in materia di sostegno all'agricoltura a seguito di calamità naturali.
- (11) La Commissione ha motivato la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato non solo nei confronti degli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93, bensì anche nei confronti della legislazione nazionale italiana in materia di calamità naturali richiamandosi all'impossibilità pratica di valutare la compatibilità, rispetto alle pertinenti disposizioni comunitarie, degli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93, che ha istituito aiuti a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali, se non si tiene conto della legislazione nazionale in materia, alla quale la legge n. 6/93 fa costante riferimento e di cui non si può escludere il cumulo con gli aiuti in esame ⁽⁴⁾.
- (12) Per poter procedere all'esame della legge regionale n. 6/93 ed effettuare la valutazione della legislazione nazionale in materia di calamità naturali, nell'ambito dell'avvio del procedimento la Commissione ha invitato le autorità italiane a trasmettere i testi di seguito elencati, che non erano stati notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato:
- tutti i testi giuridici adottati fino a quel momento che riguardavano, modificavano o applicavano la legge nazionale n. 590 del 15 ottobre 1981 «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale», che costituiva la legge quadro nazionale in materia di calamità naturali alla quale la legge n. 6/93 faceva riferimento e congiuntamente alla quale la legge n. 6/93 doveva essere valutata,
 - tutti i testi giuridici adottati fino a quel momento che riguardavano, modificavano o applicavano il decreto legge n. 367 del 6 dicembre 1990, coordinato con la legge di conversione n. 31 del 30 gennaio 1991 recante «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990» ⁽⁵⁾ rispetto a cui gli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93 stabilivano deroghe e provvidenze specifiche,

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

⁽⁴⁾ Più specificamente, nell'ambito dell'avvio del procedimento, la Commissione ha affermato che, benché in un certo senso fosse possibile «isolare» la valutazione degli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93 da quella della legislazione nazionale su cui si fonda la legge in questione, in pratica non era possibile ignorare i nessi esistenti tra il testo regionale e la legislazione nazionale in materia di calamità naturali che la legge regionale citava e di cui costituiva al contempo un rifinanziamento e una modifica. Di fatto, innanzitutto i due testi nazionali prevedevano ulteriori misure di aiuto di cui, in base alle informazioni disponibili all'epoca, non si poteva escludere il cumulo con quelle regionali; in secondo luogo, le condizioni per beneficiare della legge regionale erano stabilite dai testi nazionali. In mancanza di informazioni sui summenzionati aspetti la Commissione aveva pertanto concluso che le informazioni di cui disponeva non le consentivano di accertare la conformità delle misure di aiuto regionali con i criteri comunitari in materia di indennizzi alle aziende agricole per i danni arrecati da calamità naturali.

⁽⁵⁾ Decreto legge n. 367 del 6 dicembre 1990 (Gazzetta ufficiale (serie generale) n. 285 del 6.12.1990), coordinato con la legge di conversione n. 31 del 30 gennaio 1991 (nella stessa Gazzetta ufficiale, pag. 3) recante: «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990».

- il testo della legge n. 185 del 14 febbraio 1992 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale», che costituiva ed è tuttora la legge quadro nazionale vigente in materia di calamità naturali; il testo di tutti gli atti giuridici recanti modifica, integrazione e applicazione di questa,
 - il testo della legge nazionale n. 198 del 13 maggio 1985 ⁽⁶⁾ rispetto alla quale gli articoli 1 e 6 della legge n. 6/93 stabilivano deroghe e provvidenze e quello di tutti gli atti giuridici recanti modifica, integrazione e applicazione di questa,
 - rispetto agli atti summenzionati, tutti gli elementi atti a definire il campo d'applicazione delle misure ivi contenute, i criteri di concessione degli aiuti e le competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome in materia di concessione degli aiuti.
- (13) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁷⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere le loro osservazioni.
- (14) Con lettera del 12 aprile 1995 le autorità nazionali italiane hanno trasmesso alla Commissione le loro osservazioni in merito all'avvio del procedimento relativo alle disposizioni nazionali in materia di calamità naturali e i testi di tutte le leggi nazionali, secondo quanto richiesto nell'ambito dell'avvio del procedimento. Le autorità nazionali italiane hanno invitato le autorità regionali siciliane ad inviare le loro osservazioni in merito alla legge regionale n. 6/93. Al riguardo non è pervenuta alla Commissione alcuna osservazione da parte delle autorità regionali.
- (15) Con lettera del 19 aprile 2000 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane complementi di informazione in merito alla legislazione nazionale in materia di calamità naturali e alla legge regionale n. 6/93. Per quanto riguarda quest'ultima legge, nella summenzionata lettera la Commissione ripeteva parte delle domande già formulate in precedenti richieste di complementi di informazione rivolte alle autorità italiane, alle quali queste ultime non avevano risposto. Nella stessa lettera ⁽⁸⁾ la Commissione richiamava l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di dare risposte precise a tali domande, perché altrimenti la Commissione si sarebbe trovata costretta a decidere sulla sola base degli elementi disponibili al momento.
- (16) Con lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni richieste dalla Commissione in data 19 aprile 2000 in merito alla legislazione nazionale in materia di calamità naturali. Per quanto riguarda la legge regionale n. 6/93 le summenzionate autorità hanno precisato che le autorità regionali siciliane avrebbero provveduto a fornire i chiarimenti di competenza, che tuttavia la Commissione non ha mai ricevuto.
- (17) Con lettera del 29 gennaio 2001, inoltre, le autorità italiane hanno trasmesso altri due testi connessi alla legge n. 185/92: il DM n. 100460 del 18 marzo 1993 recante le modalità di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 185/92 e il DPR n. 324 del 17 maggio 1996. Nella stessa lettera le autorità italiane dichiaravano che il DM n. 100460 del 18 marzo 1993 non ha mai trovato pratica applicazione.
- (18) Il 13 novembre 2002 i servizi della Commissione hanno deciso di scindere il fascicolo in esame in tre parti: l'aiuto di Stato C 12/A/95 concernente tutti gli aiuti per far fronte ai danni da calamità naturali concessi dall'Italia a norma della legge n. 185 del 14 febbraio 1992 fino al 31 dicembre 1999; l'aiuto di Stato C 12/B/95 concernente tutti gli aiuti concessi dalle autorità italiane a norma della legge n. 185 del 14 febbraio 1992, a decorrere dal 1° gennaio 2000; l'aiuto di Stato C 12/C/95 concernente gli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 6 del 12 gennaio 1993 e gli altri atti legislativi nazionali ivi citati.

⁽⁶⁾ Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali e da avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge n. 590 del 15 ottobre 1981. *Gazzetta ufficiale* n. 118 del 21.5.1985.

⁽⁷⁾ GU C 295 del 10.11.1995.

⁽⁸⁾ Lettera della Commissione VI/10837 del 19 aprile 2000.

- (19) Con lettera del 10 luglio 2003 la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione C(2003) 2048 def., del 9 luglio 2003, relativa all'aiuto di Stato C 12/A/95, concernente gli aiuti per far fronte ai danni da calamità naturali concessi dall'Italia a norma della legge n. 185, del 14 febbraio 1992 fino al 31 dicembre 1999.
- (20) Con lettera del 7 agosto 2003, le autorità italiane hanno sottolineato che, poiché l'imperfezione contenuta nella versione italiana del punto 11.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽⁹⁾ (in appresso gli «Orientamenti comunitari») ha fuorviato i beneficiari, la stessa argomentazione contenuta nel considerando 129 della decisione relativa all'aiuto C 12/A/95, in merito al mancato recupero di aiuti incompatibili relativi all'assicurazione agricola, può essere applicato anche ai corrispondenti aiuti contenuti nel regime di aiuto C 12/B/95.
- (21) Con lettera del 23 settembre 2003 le autorità italiane hanno notificato un disegno di legge finalizzato all'abrogazione della legge n. 185/1992 e alla sua sostituzione con una nuova legge conforme al punto 11 degli orientamenti comunitari (aiuto N 449/2003).
- (22) Con lettera del 21 novembre 2003, protocollata il 24 novembre 2003 (come integrata dal fax del 25 novembre 2003) le autorità italiane hanno fornito informazioni e chiarimenti supplementari in merito all'applicazione della legge n. 185/1992 a partire dal 1° gennaio 2000.
- (23) La presente decisione riguarda esclusivamente gli aiuti di Stato concessi dall'Italia a norma della legge n. 185 del 14 febbraio 1992 a partire dal 1° gennaio 2000, ossia quelli esaminati nell'ambito dell'aiuto di Stato C 12/B/95. Gli aiuti concessi dall'Italia a norma della legge n. 185/1992 prima del 1° gennaio 2000 nonché gli aiuti concessi a norma degli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 6 del 12 gennaio 1993 e delle altre leggi nazionali ivi riferite sono esaminati nel quadro degli aiuti di Stato C 12/A/95 e C 12/C/95 e formano oggetto di decisioni distinte.

II. DESCRIZIONE

Contenuto della legge n. 185/1992

- (24) La legge n. 185 del 14 febbraio 1992 è la legge quadro nazionale in materia di calamità naturali. La legge, attualmente in vigore, prevede un insieme organico di interventi per far fronte ai danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione subiti dagli agricoltori in conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche o epizootie.
- (25) Le risorse destinate a indennizzare gli agricoltori dei danni derivanti dai summenzionati eventi provengono dal Fondo di solidarietà nazionale, che assegna alle singole regioni gli importi necessari per gli indennizzi. Con il Fondo, istituito nel 1970, è stato costituito un meccanismo automatico che consente di realizzare interventi specifici di difesa attiva e di difesa passiva nel settore agricolo senza dover ricorrere ogni volta ad apposite leggi di spesa.
- (26) La legge, che consta di dodici articoli, prevede quattro tipologie fondamentali di interventi:
- 1) aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche,
 - 2) aiuti destinati alla lotta contro le epizootie,
 - 3) aiuti per iniziative di difesa attiva contro le avversità atmosferiche,
 - 4) aiuti per il pagamento di premi assicurativi (iniziative di difesa passiva).

⁽⁹⁾ GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2; versione rettificata (GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17).

- (27) La legge non specifica le modalità pratiche di concessione degli aiuti. Le modalità di applicazione della legge sono illustrate, tra l'altro, nella circolare n. 7 (in appresso «circolare») del 28 maggio 1992, che il ministero italiano dell'Agricoltura ha trasmesso a tutte le regioni, alle province autonome di Bolzano e Trento, agli istituti ed enti esercenti il credito agrario e a numerose associazioni di categoria operanti nel settore agricolo. Le autorità italiane hanno trasmesso la circolare alla Commissione subito dopo l'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La lettura della legge n. 185/92 non può prescindere dalla circolare e quindi la valutazione della legge non può essere distinta da quella della circolare.

Aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche (articoli 3, 4 e 5 della legge n. 185/92)

- (28) L'articolo 3 della legge n. 185/92 definisce vari tipi di interventi a favore del settore agricolo per favorire la ripresa dell'attività produttiva a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche. Hanno titolo agli interventi di cui al summenzionato articolo le aziende agricole, singole ed associate, delle zone del territorio dichiarate colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dalle competenti autorità regionali. Spetta quindi a queste ultime accertare l'eccezionalità dell'evento e i conseguenti danni effettivi ⁽¹⁰⁾.
- (29) A norma dell'articolo 3 della legge n. 185/92, per poter beneficiare degli interventi, le aziende devono aver subito danni non inferiori al 35 % della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Nel calcolo della percentuale dei danni possono anche essere comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso della stessa annata agraria. Una successiva norma di modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 185/92, ossia l'articolo 127, comma 1, della legge n. 388/2000, ha chiarito che gli eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda non devono essere stati oggetto di precedenti indennizzi.
- (30) La legge n. 185/92 non specifica per quali «calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali» gli agricoltori possano essere indennizzati. Nella lettera del 20 novembre 2000, tuttavia, le autorità italiane hanno precisato che le tipologie sono state individuate nella circolare n. 7 del 28 maggio 1992. Nel modulo allegato alla circolare, su cui i potenziali beneficiari devono riportare i danni subiti, sono elencati i seguenti eventi: grandinate, gelate, piogge persistenti, siccità, eccesso di neve, piogge alluvionali, venti sciroccali, terremoto, tromba d'aria, brinate, venti impetuosi e mareggiate. Nella stessa lettera le autorità italiane hanno precisato che gli eventi in questione assumono carattere eccezionale soltanto quando determinano danni gravi sulla produzione lorda vendibile in misura

⁽¹⁰⁾ L'articolo 2 della legge n. 185/92 dispone che una volta che le regioni abbiano delimitato, sulla base delle relazioni tecniche redatte dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, le aree colpite da calamità naturale o da avversità atmosferica eccezionale ad essa assimilabile, e abbiano quantificato i danni, il ministero dell'Agricoltura, previo accertamento degli effetti dell'evento calamitoso, dichiara l'eccezionalità dell'evento con proprio decreto che consente l'erogazione delle misure di aiuto a favore delle aziende che abbiano subito danni pari almeno al 35 % della loro produzione lorda vendibile. Secondo le informazioni comunicate dalle autorità competenti nella lettera del novembre 2003 concernente gli aiuti pagati per calamità naturali ed eventi assimilati a partire dal 1° gennaio 2000, gli elementi tecnici per la valutazione dell'eccezionalità di ciascun evento (incluse le pertinenti informazioni meteorologiche) e la quantificazione dei danni conseguenti, sono riportati nelle specifiche relazioni tecniche predisposte dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura caso per caso, a seguito dell'evento interessato. Per ciascun evento o gruppo di eventi eccezionali che abbiano prodotto danni pari almeno al 35 % sulla produzione lorda vendibile delle imprese colpite, il ministero dell'Agricoltura, a conclusione dell'istruttoria di competenza sui rapporti tecnici presentati dalle regioni, emette il proprio decreto di declaratoria di eccezionalità dell'evento interessato. Al titolo di esempio della procedura descritta e dei dati in base ai quali è dichiarata l'eccezionalità di un evento atmosferico, le autorità nazionali hanno inviato un fascicolo concernente la siccità in Sicilia (Agrigento) nel periodo 2001/2002. Nella stessa lettera le autorità competenti hanno indicato che, in base alla procedura descritta, nel periodo 2000/2003 sono stati finora emessi 370 decreti di eccezionalità per le regioni sotto indicate ed hanno inviato copia dei decreti interessati (ciascun decreto contiene: l'indicazione dell'evento atmosferico eccezionale, il periodo in cui l'evento ha avuto luogo, l'area colpita e il tipo di aiuti previsti dalla legge n. 185/92 concedibili). Le regioni per le quali il ministero dell'Agricoltura ha emesso i succitati decreti di eccezionalità nel periodo 2000/2003 sono le seguenti: Piemonte (28 decreti); Valle d'Aosta (un decreto); Lombardia (21 decreti); Liguria (15 decreti); Provincia autonoma di Trento (12 decreti); Provincia autonoma di Bolzano (3 decreti); Veneto (20 decreti); Friuli-Venezia Giulia (16 decreti); Emilia-Romagna (26 decreti); Toscana (20 decreti); Marche (13 decreti); Umbria (20 decreti); Lazio (9 decreti); Campania (39 decreti); Abruzzo (14 decreti); Molise (9 decreti); Puglia (31 decreti); Basilicata (9 decreti); Calabria (19 decreti); Sicilia (36 decreti); Sardegna (9 decreti).

non inferiore al 35 %. Nella lettera del novembre 2003, relativa agli aiuti erogati a partire dal 1° gennaio 2000, le autorità italiane hanno ulteriormente chiarito che, in ogni caso, per attivare le misure di sostegno della legge n. 185/92 (e quindi perché il beneficiario possa percepire l'aiuto di Stato) si devono determinare entrambe le condizioni seguenti:

- a) l'incidenza del danno sulla coltura colpita non deve essere inferiore al 35 %
- b) l'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile non deve essere inferiore al 35 % ⁽¹¹⁾.

(31) Né la legge né la circolare illustrano le modalità di calcolo della produzione lorda vendibile. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane avevano spiegato che il metodo di calcolo era articolato in tre tappe:

a) calcolo della produzione lorda vendibile ordinaria:

- in base all'ordinamento produttivo aziendale si stimano i quantitativi ottenibili in regime di ordinarietà (assenza di danni) al netto delle produzioni reimpiegate in azienda. Ne viene quindi determinato il valore monetario
- si determinano le entrate accessorie già incassate e che si prevede di incassare nel corso dell'anno, comprese le integrazioni al reddito quando previste e quando concedibili ⁽¹²⁾,
- la somma del valore della produzione e delle entrate accessorie rappresenta la produzione lorda vendibile ordinaria;

b) calcolo della produzione lorda vendibile effettiva ottenibile dopo il danno:

- in base al medesimo ordinamento aziendale si stimano i quantitativi ed il relativo valore monetario ottenibili dopo l'evento calamitoso,
- si calcolano le entrate accessorie ivi comprese le integrazioni al reddito se concedibili dopo il danno ⁽¹³⁾,
- il totale del valore della produzione ottenibile dopo il danno e delle entrate accessorie rappresenta la produzione lorda vendibile al netto del danno subito;

c) calcolo dell'incidenza del danno:

- il rapporto tra la produzione lorda vendibile ottenibile dopo l'evento calamitoso che ha prodotto il danno e la produzione lorda vendibile ordinaria rappresenta l'incidenza percentuale di danno sulla produzione lorda vendibile.

(32) Nella loro lettera del novembre 2003 relativa agli aiuti concessi a partire dal 1° gennaio 2000, le autorità italiane hanno indicato che le loro valutazioni relative alla produzione si basano su stime che, in base alla letteratura economica, pongono a base di riferimento, per le produzioni ed i relativi prezzi di mercato, dati rilevati in un periodo che in ogni caso non può essere inferiore ai tre anni. Le autorità italiane hanno considerato che tale metodologia fosse quindi pienamente conforme con quella indicata nel punto 11.3.2 degli orientamenti comunitari ⁽¹⁴⁾, in quanto la soglia minima di danno applicata per l'attribuzione degli aiuti è del 35 % (anziché del 30 % o del 20 % come previsto dagli orientamenti comunitari) e la produzione media ordinaria è calcolata su base triennale prendendo come riferimento campagne «normali» (ossia annate senza calamità naturali o produzioni eccessivamente abbondanti).

⁽¹¹⁾ Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane nella lettera del novembre 2003, quando l'ordinamento aziendale dell'impresa colpita da calamità atmosferiche eccezionali è monoculturale e tutti gli appezzamenti dell'azienda sono colpiti nella stessa misura, tali due condizioni coincidono (danno del 35 % sulla coltura e danno del 35 % sulla produzione vendibile lorda). Invece, se l'azienda colpita dalle eccezionali condizioni atmosferiche coltiva più prodotti, è necessario che la coltura colpita (ad esempio granturco) abbia subito un danno molto superiore al 35 % (es. 80 %) in modo che la perdita ripartita sulle altre produzioni non danneggiate (ad esempio ortaggi) determini un'incidenza sulla produzione lorda vendibile non inferiore a 35 %.

⁽¹²⁾ Nella lettera del novembre 2003, le autorità italiane hanno sottolineato che a partire dal 1° gennaio 2001, in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 127, comma 1, della legge n. 388/2000, la produzione lorda vendibile ai fini del calcolo dell'incidenza del danno non include contributi o altre integrazioni concesse dall'Unione europea.

⁽¹³⁾ Cfr. nota precedente.

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota 9.

- (33) Per quanto riguarda i danni a carico delle infrastrutture e delle opere di bonifica, la circolare stabilisce che quelli rientranti nell'ordinarietà stagionale, o ascrivibili ad incuria, ad imperizia, a mancata manutenzione o al degrado naturale delle opere sono esclusi dai finanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale. L'eccezionalità dell'evento va avvalorata da elementi tecnici inconfutabili derivanti da rilevazioni climatiche ufficiali e confrontati con quelli rilevati negli anni precedenti, con riferimento ad un periodo sufficientemente ampio da essere significativo ai fini dell'indagine statistica ⁽¹⁵⁾.
- (34) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane con la lettera del 20 novembre 2000 il danno viene calcolato a livello della singola azienda e il calcolo dell'aiuto tiene conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore.
- (35) Nella loro lettera del novembre 2003 in merito agli aiuti erogati a partire dal 1° gennaio 2000, le autorità italiane hanno ulteriormente chiarito che l'aiuto è calcolato in base al danno subito da colture danneggiate in misura non inferiore al 35 %. Secondo le autorità italiane, il danno che abbia un'incidenza inferiore al 35 % non è rilevante ai fini dell'indennizzo ed è considerato rientrante nell'ordinario rischio di impresa. Nella stessa lettera le autorità italiane hanno inoltre ulteriormente chiarito che, in conformità con il punto 11.3.6 degli orientamenti comunitari ⁽¹⁶⁾, le colture assicurate sono considerate come «non danneggiate» e che le perdite relative a colture assicurate sono escluse dal calcolo dell'aiuto.
- (36) L'articolo 3 della legge n. 185/92 stabilisce che le aziende rispondenti alle condizioni suesposte possono beneficiare dei seguenti interventi:

a) Misure di pronto intervento

L'articolo richiama le misure di pronto intervento previste dall'articolo 1 della legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni.

Dalla summenzionata circolare si può desumere che gli aiuti vengono erogati in presenza di danni di notevole gravità e di situazioni di particolare bisogno che richiedono un pronto intervento. Nella categoria rientrano i contributi «una tantum» destinati alla parziale copertura del danno subito dagli agricoltori, tenendo conto delle spese sostenute per attenuare i danni ai prodotti, ivi comprese quelle per il trasporto, il magazzinaggio, la lavorazione e la trasformazione. La circolare che le autorità italiane hanno inviato alle regioni elenca le seguenti misure:

- contributo per ettaro in caso di perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali,
- contributo fino al 40 % del danno subito per la perdita delle scorte vive e fino al 30 % del danno subito per la distruzione delle scorte morte,
- contributo fino a 5 milioni di lire italiane (ITL) per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali ⁽¹⁷⁾,
- contributo fino a 50 milioni di ITL per i ripristini delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole,
- contributo fino al 100 % delle spese sostenute per la raccolta, il ricovero e l'alimentazione del bestiame, limitatamente al periodo di emergenza e comunque per non più di sei mesi,
- contributo fino al 90 % della spesa sostenuta per attenuare i danni ai prodotti.

- b) Contributi fino a 3 milioni di ITL a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli a titolo principale. Tale importo è elevabile a 10 milioni di ITL per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette. L'aiuto è commisurato all'80 % della spesa ammissibile ed è destinato a permettere di ripristinare il capitale di conduzione degli agricoltori. In alternativa a questo

⁽¹⁵⁾ Come indicato dalle autorità competenti nella lettera del novembre 2003, riguardo agli aiuti erogati a partire dal 1° gennaio 2000, la valutazione dell'eccezionalità degli eventi climatici che dà luogo al pagamento degli aiuti si basa su elementi tecnici (comprese le pertinenti informazioni meteorologiche) contenuti nelle specifiche relazioni redatte dagli organi tecnici regionali competenti per l'agricoltura, caso per caso, a seguito dell'evento interessato.

⁽¹⁶⁾ Cfr. nota 9.

⁽¹⁷⁾ Si tratta dei valori figuranti nella legge n. 185/92 e nella circolare di accompagnamento; essi non tengono conto di successive modifiche.

tipo di aiuto, i produttori agricoli che non hanno la qualifica di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale possono accedere a prestiti quinquennali agevolati.

- c) Prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, per consentire la conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo. Nell'ammontare del prestito possono essere comprese anche le rate delle operazioni di credito agrario, in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, anche se prorogate per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi.
- d) Mutui decennali a tasso agevolato per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale commisurati all'80 % della spesa effettiva per le piccole aziende, al 65 % per le aziende di medie dimensioni e al 50 % per le grandi aziende. Il contributo può essere erogato a sostegno degli interventi di ricostruzione e riparazione di fabbricati, di ripristino dei terreni e delle piantagioni arboree, di riparazione e sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonché degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti; infine, per l'acquisto di sementi e la ricostituzione delle scorte.
- e) Prestiti quinquennali a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione e delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legislazione comunitaria che, per effetto di danni alle produzioni dei soci, abbiano registrato riduzioni nei conferimenti dei soci colpiti dall'evento di cui trattasi, con conseguenti minori entrate. La riduzione dev'essere pari almeno al 35 % della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni. Può essere presa in considerazione soltanto la riduzione dei conferimenti direttamente imputabile al calo della produzione causata dalla calamità naturale o da eventi assimilati. Non possono essere prese in considerazione le riduzioni imputabili ad altri fattori, come ad esempio la variazione della funzionalità delle cooperative, del numero dei soci o delle pratiche agronomiche. Inoltre, sono esclusi dagli interventi gli organismi cooperativi che ricorrono ad approvvigionamenti dal mercato in quantità superiore alla metà di quella complessivamente trasformata. L'ammontare del prestito agevolato è commisurato alle spese fisse di gestione e contenuto nel limite percentuale delle minori entrate.
- f) Concessione di contributi speciali alle cooperative frutticole e alle associazioni riconosciute di produttori ortofrutticoli per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili e la distillazione di «pomacee» (mele e pere).
- g) Le regioni possono inoltre erogare contributi fino al 100 % per il ripristino di strade e di reti idrauliche.
- (37) Il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 185/1992, che elenca i tipi di aiuti erogati a favore delle aziende agricole, è stato interamente sostituito a partire dal 17 settembre 2002 ⁽¹⁸⁾ dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002 (interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici) convertito nella legge n. 256 del 13 novembre 2002. Detta misura è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nell'ambito dell'aiuto NN 145/02 (ex N636/02) e non forma oggetto della presente decisione.
- (38) Ad integrazione delle suesposte misure di cui all'articolo 3 della legge n. 185/92, l'articolo 4 dispone la proroga, per non più di 24 mesi, della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che soddisfano i criteri per poter beneficiare degli interventi. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. L'articolo 5 della legge concede alle stesse aziende l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento, in misura variabile da un minimo del 20 % ad un massimo del 50 % dell'importo dovuto.

⁽¹⁸⁾ L'articolo 6 del decreto-legge stabilisce che le disposizioni ivi previste entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (16.9.2002).

Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie (articolo 6 della legge n. 185/92)

- (39) L'articolo 6 autorizza i consorzi di produttori a concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinino l'abbattimento del bestiame ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218. I contributi tengono conto delle mancate produzioni conseguenti al periodo di fermo dell'allevamento ordinato dalle autorità competenti. Lo Stato concorre fino al 50 % della spesa effettiva della cassa sociale.
- (40) L'articolo lascia la definizione delle modalità specifiche di applicazione della legge ad un decreto che doveva essere emanato dal ministero dell'Agricoltura. Su richiesta dalla Commissione, le autorità italiane hanno trasmesso il pertinente decreto (DM n. 100460 del 18 marzo 1993), che secondo quanto da esse dichiarato non ha mai trovato pratica applicazione (cfr. fax del 31 gennaio 2001, successivamente confermato dalla lettera del novembre 2003).
- (41) Il decreto disciplina i contributi a favore delle aziende zootecniche colpite da afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, vescicolare, pleuropolmonite. Possono beneficiare delle provvidenze contributive soltanto le aziende che sono associate ad un consorzio di difesa delle produzioni agricole, denunciano il numero dei capi presenti in azienda entro il 30 marzo di ogni anno, si impegnano a versare la quota contributiva e a rispettare tutte le norme igienico-sanitarie per la salvaguardia dell'allevamento. Il contributo non può superare il 40 % della produzione lorda vendibile che poteva essere ottenuta dagli animali abbattuti. Il decreto fissa il valore della produzione lorda vendibile per ogni capo di bestiame e per ogni anno. L'aliquota contributiva (entro il massimale del 40 %) tiene conto dei costi fissi aziendali e dell'iscrizione delle specie zootecniche nel libro genealogico. Il contributo complessivo è proporzionale al periodo di fermo dell'allevamento che comunque non può superare sei mesi per la specie bovina e tre mesi per la specie suina e ovicaprina. Il contributo dello Stato è versato ai consorzi dopo l'approvazione dei conti consuntivi, in relazione alle documentate richieste presentate alle autorità regionali competenti. In alternativa, i consorzi possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della stessa legge n. 185/92.

Iniziative di difesa attiva contro le avversità atmosferiche (articolo 8 della legge n. 185/92)

- (42) È prevista un'aliquota contributiva fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva ⁽¹⁹⁾ delle aziende (colture) contro le avversità atmosferiche. Si tratta in particolare delle reti antigrandine. I contributi sono destinati ai consorzi di difesa, che sono responsabili della realizzazione dei progetti. Inoltre, le spese di gestione e manutenzione degli impianti installati grazie al suindicato contributo possono beneficiare di un'aliquota contributiva del 50 %. I progetti di difesa attiva possono esseri finanziati solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il ministero dell'Agricoltura stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali non si possono considerare economicamente convenienti i progetti di difesa attiva.
- (43) Secondo quanto comunicato dalle autorità italiane nella lettera del 20 novembre 2000, e successivamente confermato nella lettera del novembre 2003, non è stata intrapresa nessuna iniziativa di difesa attiva, apparentemente per la mancanza di tecnologie adeguate per prevenire i danni da calamità naturali o da avversità atmosferiche.

Contratti di assicurazione (articolo 9 della legge 185/1992, come sostituito dal DPR n. 324 del 17 maggio 1996)

- (44) Nelle loro lettere del 20 novembre 2000 e del novembre 2003, le autorità italiane indicano che l'articolo 9 della legge n. 185/92 è stato sostituito dalle disposizioni contenute nel DPR n. 324 del 17 maggio 1996 (regolamento concernente norme sostitutive dell'articolo 9 della legge n. 185 del 14 febbraio 1992, sull'assicurazione agricola agevolata), emanato per adattare la legge italiana sull'assicurazione agevolata alle disposizioni comunitarie.

⁽¹⁹⁾ In contrapposizione alla difesa passiva, rappresentata dai regimi assicurativi.

- (45) A norma dell'articolo 1 del DPR n. 324/1996, i consorzi di difesa costituiti in virtù della legge n. 364 del 25 maggio 1970, e della legge n. 590 del 15 ottobre 1981, modificata dalla legge n. 185/1992 possono stipulare, per conto dei loro soci (se questi ultimi non agiscono direttamente), contratti di assicurazione a copertura delle perdite dovute ad avversità atmosferiche, fitopatie ed epizoozie. I contratti di assicurazione devono essere conclusi con compagnie di assicurazione singole o con compagnie di assicurazione che partecipano a consorzi conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3932/92⁽²⁰⁾. Le compagnie di assicurazione devono essere autorizzate ad operare nel ramo grandine. Gli agricoltori hanno facoltà di scegliere tra tre tipi di contratti⁽²¹⁾:
- a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche (singole avversità a carico di singole colture);
 - b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono anche riguardare perdite dovute a fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, nonché a epizoozie (più avversità atmosferiche che incidono su singole colture o strutture). Questa tipologia di contratto può riguardare anche i danni alla qualità;
 - c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche che possono incidere in maniera superiore all'ordinario rischio di impresa (più avversità atmosferiche che incidono su più di una coltura o struttura).
- (46) In merito all'ordinario rischio di impresa, nella loro lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno precisato che esso è generalmente fissato al 10 %-15 %.
- (47) A norma dell'articolo 2 del DPR n. 324/1996 e in base ai chiarimenti forniti dalle competenti autorità nella loro lettera del novembre 2003, il contributo dello Stato alla spesa assicurativa ammissibile (che è stabilita in base a parametri determinati annualmente con decreto ministeriale sulla base di elementi statistici assicurativi, per ciascuna garanzia per prodotto e per comune) non può superare il 50 % del costo effettivamente sostenuto per il pagamento del premio (65 % nelle zone ad alto rischio climatico, da individuarsi con decreto ministeriale). Nella lettera del novembre 2003 le autorità competenti hanno anche precisato che l'aiuto non è mai stato concesso per un importo superiore al 50 % del costo sostenuto per il pagamento del premio assicurativo, conformemente quanto previsto dal punto 11.5.1 degli orientamenti comunitari e che non è mai stata applicata la maggiorazione del contributo per le aree ad alto rischio climatico. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane avevano comunicato che il contributo statale sull'effettiva spesa sostenuta è mediamente ridotto al 30 % — 40 %. Nei pochi casi in cui è stato erogato un contributo regionale, come in provincia di Trento, il contributo pubblico complessivo non aveva mai superato il 65 %. Nella lettera del novembre 2003 le autorità competenti hanno indicato che, dalle informazioni trasmesse dalle regioni, risulta che solo poche di esse hanno erogato, per i premi assicurativi, aiuti integrativi al contributo statale nel periodo 2000-2003. In questi casi, tuttavia, secondo le informazioni ricevute dal ministero dell'Agricoltura, risulta che l'aiuto complessivo è stato contenuto nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta per il pagamento del premio. Nei casi in cui l'aiuto è stato erogato per polizze assicurative relative a perdite causate da calamità naturali e da eventi assimilati (e pertanto con un tasso di aiuto eventualmente superiore al 50 %), questo poteva essere fatto in applicazione di uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione⁽²²⁾.
- (48) Nella lettera del novembre 2003, le autorità italiane hanno indicato che una successiva modifica agli aiuti per contratti assicurativi è stata introdotta dall'articolo 127, comma 4 della legge 388/2000, che ha previsto la possibilità di erogare gli aiuti anche sulle polizze singolarmente stipulate da produttori non aderenti ad organismi associativi.

⁽²⁰⁾ Regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU L 398 del 31.12.1992, pag. 7).

⁽²¹⁾ Secondo le informazioni fornite dalle competenti autorità nella lettera del 20 novembre 2000, i tipi di contratti che possono beneficiare di contributi pubblici sono uguali a quelli previsti dall'articolo 9 della legge n. 185/92.

⁽²²⁾ Cfr. ad esempio Italia/Sardegna, aiuto N 554/2000, approvato con lettera SG 2000/D109513 del 22.12.2000.

- (49) Oltre alla disposizione succitata, l'articolo 127 contiene altre disposizioni che, in base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, sono già state notificate alla Commissione ⁽²³⁾, oppure non sono state ancora attuate ⁽²⁴⁾, e devono pertanto essere notificate prima dell'attuazione. La presente decisione non riguarda pertanto l'articolo 127 della legge n. 388 del 2000, né le relative disposizioni di attuazione, e tiene conto del disposto dell'articolo 127, comma 4, solo nella misura in cui esso ha previsto la possibilità di erogare aiuti per polizze assicurative singolarmente stipulate da produttori non aderenti ad organismi associativi.
- (50) Occorre inoltre notare che l'articolo 127 della legge n. 388/2000 è stato modificato a partire dal 17 settembre 2002 ⁽²⁵⁾ dall'articolo 2 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002 (interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici) convertito nella legge n. 256 del 13 novembre 2002. Detta misura è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nell'ambito dell'aiuto NN 145/02 (ex N 636/02) e non forma oggetto della presente decisione.

III. VALUTAZIONE

- (51) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (52) La legge n. 185/92 dispone la concessione di aiuti mediante risorse pubbliche ad imprese agricole specifiche che ne trarranno innegabilmente un vantaggio economico e finanziario a scapito di altre imprese agricole non destinate a beneficiare dello stesso contributo. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti, si determina una possibile distorsione della concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti non beneficiarie di tale intervento ⁽²⁶⁾.
- (53) Le misure all'esame incidono sugli scambi tra Stati membri in quanto il volume di scambi intracomunitari dei prodotti agricoli è considerevole, come risulta dalla tabella seguente ⁽²⁷⁾ che riporta il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di prodotti agricoli tra l'Italia e il resto dell'UE nel periodo 1993-2001 ⁽²⁸⁾.

(in milioni di EUR)

TOTALE AGRICOLTURA		
	Esportazioni	Importazioni
1993	6 714	12 741
1994	7 360	13 390
1995	8 364	13 629

⁽²³⁾ NN 64/03 (ex N 618/02) (fondi di mutualità) e N 758/2002 (fondo di riassicurazione).

⁽²⁴⁾ Ad esempio aiuti per i contratti di assicurazione che coprono l'intera produzione dell'azienda contro i rischi derivanti dall'insieme delle avversità atmosferiche.

⁽²⁵⁾ L'articolo 6 del decreto-legge stabilisce che le disposizioni ivi previste entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (16.9.2002).

⁽²⁶⁾ Cfr. causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12 della motivazione.

⁽²⁷⁾ Fonte: Eurostat.

⁽²⁸⁾ Secondo una giurisprudenza costante, la condizione relativa all'effetto sugli scambi è soddisfatta poiché l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica oggetto di scambi tra gli Stati membri. Il semplice fatto che l'aiuto rafforzi la posizione di questa impresa rispetto alle imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari consente di ritenere che l'aiuto abbia inciso sugli scambi in questione. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo, secondo una giurisprudenza consolidata, nonostante l'entità relativamente esigua dell'importo complessivo degli aiuti e la ripartizione degli stessi tra numerosi agricoltori, gli scambi tra Stati membri sono influenzati (cfr. causa C-113/2000, Racc. 2002, pag. 7601, punti da 30 a 36 e da 54 a 56; causa C-114/2000, Racc. 2000, pag. 7657, punti da 46 a 52 e da 68 a 69).

(in milioni di EUR)

TOTALE AGRICOLTURA		
	Esportazioni	Importazioni
1996	9 191	14 525
1997	9 459	15 370
1998	9 997	15 645
1999	10 666	15 938
2000	10 939	16 804
2001	11 467	16 681

- (54) Al riguardo si rammenta tuttavia che secondo la Corte di giustizia un aiuto ad un'impresa può essere tale da pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri ed alterare la concorrenza qualora l'impresa stessa si trovi in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri, senza essere essa stessa esportatrice. Infatti, quando uno Stato membro concede una sovvenzione ad un'impresa, la produzione interna può risultrne invariata o aumentata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite. È probabile pertanto che siffatto aiuto incida sugli scambi tra Stati membri e provochi distorsioni della concorrenza ⁽²⁹⁾.
- (55) La Commissione conclude pertanto che le misure in esame rientrano nel campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (56) L'articolo 87, ai paragrafi 2 e 3, stabilisce le deroghe applicabili al divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1.
- (57) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e c), sono manifestamente inapplicabili date la tipologia e le finalità degli aiuti in questione. L'Italia, invero, non ha invocato l'applicabilità né della lettera a) né della lettera c) dell'articolo 87, paragrafo 2.
- (58) Anche l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), è inapplicabile in quanto gli aiuti non sono destinati a favorire lo sviluppo delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.
- (59) In riferimento all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), gli aiuti in questione non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana.
- (60) Gli aiuti non sono nemmeno destinati a realizzare, né sono idonei a realizzare, le finalità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).
- (61) In considerazione della tipologia e delle finalità degli aiuti in esame, le uniche deroghe eventualmente applicabili sono quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera c).

⁽²⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa 102/87, Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1988, pag. 4067.

Disposizioni applicabili

- (62) L'applicabilità di una delle summenzionate deroghe dev'essere valutata alla luce delle disposizioni che disciplinano la concessione di aiuti di Stato nel settore agricolo, ossia gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽³⁰⁾ (in appresso gli «orientamenti comunitari»), entrati in vigore il 1° gennaio 2000.
- (63) Conformemente al punto 23.3 degli orientamenti, la Commissione applica gli orientamenti stessi a decorrere dal 1° gennaio 2000 alle nuove notificazioni di aiuti di Stato e alle notificazioni in corso a tale data. Gli aiuti illegali di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE ⁽³¹⁾ saranno valutati secondo le regole e gli orientamenti vigenti alla data in cui sono stati concessi.
- (64) La legge n. 185/92 non è mai stata notificata alla Commissione ed è quindi entrata in vigore in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Essa rientra quindi nel campo d'applicazione dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 e dev'essere esaminata secondo le regole vigenti alla data di concessione dei relativi aiuti. Gli aiuti erogati in virtù di tale legge fino al 31 dicembre 1999 sono stati valutati in base alle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti comunitari ⁽³²⁾. Gli aiuti erogati a norma della stessa legge a partire dal 1° gennaio 2000 dovranno invece essere valutati in base ai nuovi orientamenti.
- (65) Come precisato al precedente considerando 23, la presente decisione riguarda esclusivamente gli aiuti concessi dall'Italia a norma della legge n. 185/1992 a decorrere dal 1° gennaio 2000. Gli aiuti concessi a norma della legge n. 185/1992 prima del 1° gennaio 2000 nonché gli aiuti concessi a norma degli articoli 1 e 6 della legge regionale n. 6/93 e altre leggi nazionali ivi citate sono esaminati nel quadro degli aiuti di Stato C 12/A/95 e C 12/C/95 e sono oggetto di decisioni separate.

Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche (articoli 3, 4 e 5 della legge n. 185/92)

- (66) Gli articoli in esame istituiscono aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni subiti a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche. Se erogati a partire dal 1° gennaio 2000, tali aiuti sono valutati in base al punto 11 (aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola) degli orientamenti comunitari ⁽³³⁾. In base al punto 11.2 (aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali) degli orientamenti comunitari, finora la Commissione ha considerato come calamità naturali che rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Tra gli eventi eccezionali che rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato finora la Commissione ha accettato le guerre, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incendi nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. Una volta confermata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. Il compenso va solitamente calcolato per singolo beneficiario e, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti dell'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell'ambito di polizze assicurative. La Commissione accorda inoltre aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva.

⁽³⁰⁾ Cfr. nota 9.

⁽³¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽³²⁾ Documento di lavoro VI/5934/86-2 del 10.11.1986. Inquadramento degli aiuti nazionali in caso di danni subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricola e degli aiuti nazionali concessi tramite assunzioni in carico di una parte dei premi di assicurazione contro tali rischi.

⁽³³⁾ Cfr. nota 9.

- (67) D'altro canto, in base al punto 11.3 (aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche) degli orientamenti comunitari, secondo la prassi costante della Commissione, avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone. Poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere tale soglia per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate di adeguate informazioni meteorologiche.
- (68) Qualora siano state danneggiate le colture annuali, la soglia del 20 % o del 30 % va determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della cultura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione annua lorda in un anno normale. Quest'ultima va generalmente calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche. La Commissione accetterà tuttavia metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. L'importo dell'aiuto pagabile viene calcolato una volta determinato il volume della perdita di produzione. Per evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento, moltiplicato per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti.
- (69) Di norma, il calcolo della perdita va effettuato per ogni singola azienda, soprattutto qualora l'indennizzo riguardi danni causati da eventi localizzati. Tuttavia, qualora le avversità atmosferiche abbiano colpito un'ampia zona con la stessa intensità, la Commissione accetta che i pagamenti si basino su una media delle perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari.
- (70) Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui effetti si protraggono per più anni, ad esempio la distruzione parziale dei frutti arborei a causa del gelo, per la prima raccolta dopo il verificarsi dell'evento, la perdita reale rispetto a un anno normale, determinata secondo i criteri esposti nei considerando precedenti, deve essere superiore al 10 %, mentre la perdita reale moltiplicata per il numero di anni per i quali la produzione è persa deve superare il 20 % nelle zone svantaggiate e il 30 % nelle altre zone.
- (71) La Commissione applicherà per analogia i principi sopra esposti agli aiuti destinati a compensare i danni arrecati al bestiame da avverse condizioni atmosferiche.
- (72) Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite al titolo di regimi assicurativi. Occorre inoltre tener conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il raccolto. Tuttavia, qualora tali spese risultino maggiorate per effetto delle avverse condizioni atmosferiche, può essere concesso un aiuto supplementare a copertura di tali spese.
- (73) Gli aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati ad edifici e attrezzature da avversità atmosferiche (ad esempio, i danni causati alle serre dalla grandine) sono ammessi fino al 100 % dei costi effettivi, senza che venga applicata una soglia minima.
- (74) In linea di massima sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nella presente sezione soltanto gli agricoltori, oppure l'associazione di produttori di appartenenza; in tal caso l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore.

Tipologia degli eventi disciplinati dalla legge e livello di danno che dà diritto all'indennizzo

- (75) La legge italiana menziona genericamente le calamità naturali e le avversità atmosferiche senza specificare alcun evento. La Commissione aveva invitato le autorità italiane a specificare le tipologie di eventi che, a determinate condizioni, davano diritto agli agricoltori di essere indennizzati. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno risposto che le tipologie di eventi disciplinati dalla legge erano state individuate nella circolare esplicativa inviata a tutte le regioni e agli altri interessati. Il modulo allegato alla circolare, che i potenziali beneficiari dovevano compilare ai fini dell'accertamento dei danni subiti, riporta i seguenti eventi: grandinate, gelate, piogge persistenti, siccità, eccesso di neve, piogge alluvionali, venti sciroccali, terremoto, tromba d'aria, brinate, venti impetuosi e mareggiate.
- (76) Dei summenzionati eventi, solo le inondazioni e i terremoti sono calamità naturali che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e giustificano quindi la concessione di indennizzi indipendentemente dal livello del danno. Per quanto riguarda gli altri eventi, gli orientamenti comunitari parlano soltanto di gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità e prevedono che per poter beneficiare dell'aiuto, l'azienda agricola colpita deve aver registrato danni pari almeno alla soglia del 30 % calcolata secondo il metodo ivi illustrato. Negli Orientamenti comunitari non si parla di eccesso di neve, venti sciroccali, trombe d'aria, venti impetuosi e mareggiate, tuttavia tali eventi sono stati occasionalmente assimilati dalla Commissione agli eventi citati negli Orientamenti comunitari⁽³⁴⁾. Per tutte le avversità atmosferiche ivi contemplate, la legge italiana dispone che le aziende agricole colpite da eventi calamitosi hanno diritto all'indennizzo soltanto qualora abbiano subito danni non inferiori al 35 % della produzione lorda vendibile.
- (77) Né la legge né il documento esplicativo specificano il metodo di calcolo dei danni. A seguito della richiesta esplicita della Commissione, nelle lettere del 20 novembre 2000 e del novembre 2003 le autorità italiane hanno indicato il metodo di calcolo utilizzato. Come si evince dalla descrizione di cui ai precedenti considerando da 28 a 32, il metodo adottato dalle autorità italiane per calcolare la perdita di produzione non coincide esattamente con quello proposto dalla Commissione.
- (78) Infatti, mentre la Commissione richiede la presenza di perdite del 30 % (20 %) della produzione normale della coltura rilevante, calcolata su un periodo di riferimento equivalente alle tre campagne precedenti, esclusi gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche, le autorità italiane richiedono la presenza di perdite del 35 % sia sulla coltura rilevante sia sulla produzione lorda vendibile dell'anno in cui ha luogo l'evento calamitoso. Il metodo italiano non richiede pertanto il periodo di riferimento corrispondente alle «tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche» in base al quale, secondo gli orientamenti, si calcola la produzione normale, ed è basato anche sul calcolo della perdita della «produzione lorda vendibile». In base gli orientamenti comunitari, la Commissione accetterà tuttavia metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate.
- (79) Nella loro lettera del novembre 2003 relativa agli aiuti erogati a partire dal 1° gennaio 2000, oltre a chiarire che per attivare le misure di sostegno della legge n. 185/92 (ossia perché il beneficiario possa accedere all'aiuto di Stato) l'incidenza del danno sia sulla coltura colpita che sulla produzione lorda vendibile non deve essere inferiore al 35 %⁽³⁵⁾, le autorità italiane hanno anche indicato che le loro valutazioni sulla produzione sono basate su stime, che, secondo la letteratura economica,

⁽³⁴⁾ Cfr. ad esempio: N 173/01 (Italia-Sardegna); C12/A/95 (Italia). Per tutte le avversità atmosferiche eccezionali per le quali l'Italia ha concesso indennizzi in base alla legge n. 185/92 a partire dal primo gennaio 2000 e ai relativi dati meteorologici cfr. la nota 10.

⁽³⁵⁾ Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane nella lettera del novembre 2003, quando l'ordinamento aziendale dell'impresa colpita da calamità atmosferiche eccezionali è monoculturale e tutti gli appezzamenti dell'azienda sono colpiti nella stessa misura, tali due condizioni coincidono (danno del 35 % sulla coltura e danno del 35 % sulla produzione vendibile lorda). Invece, se l'azienda colpita dalle eccezionali condizioni atmosferiche coltiva più prodotti, è necessario che la coltura colpita (ad esempio granturco) abbia subito un danno molto superiore al 35 % (es. 80 %) in modo che la perdita ripartita sulle altre produzioni non danneggiate (ad esempio ortaggi) determini un'incidenza sulla produzione lorda vendibile non inferiore a 35 %.

pongono a base di riferimento, per le produzioni ed i relativi prezzi di mercato, dati rilevati in un periodo che in ogni caso non potrà essere inferiore a tre anni. Secondo le autorità italiane tale metodologia è quindi pienamente conforme a quella indicata nel punto 11.3.2 degli Orientamenti comunitari ⁽³⁶⁾, in quanto la soglia minima di danno applicata per accedere agli aiuti è del 35 % (anziché del 30 % o del 20 % come previsto dagli orientamenti comunitari) e la produzione media ordinaria è calcolata su base triennale prendendo come riferimento campagne «normali» (ossia annate senza calamità naturali o produzioni eccessivamente abbondanti).

- (80) Dato che il periodo di riferimento è finalizzato a garantire che il risultato del calcolo sia effettivamente rappresentativo e non si fondi su rese eccezionalmente elevate, occorre stabilire se la mancanza del periodo di riferimento relativo alle «tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso di seguito ad avverse condizioni atmosferiche» possa effettivamente rendere il metodo di calcolo italiano scarsamente rappresentativo della produzione media normale, aprendo quindi la strada ad abusi e distorsioni. A tal fine va tenuto presente che il metodo adottato dalle autorità italiane si fonda sul livello di produzione ottenibile dall'azienda in regime di ordinarietà, ossia in assenza di danni. Il metodo tiene conto dell'ordinamento produttivo aziendale al netto delle produzioni reimpiegate in azienda. Il livello di produzione è quindi calcolato secondo parametri «oggettivi» (superficie dell'azienda, fattori di produzione) caratteristici dell'unità produttiva in questione e che non possono essere influenzati da fattori stagionali esterni in grado di modificare il livello di produzione mediamente ottenibile in quell'azienda.
- (81) Inoltre, le autorità italiane hanno espressamente indicato che le loro valutazioni relative alla produzione si basano su stime che, in base alla letteratura economica, pongono a base di riferimento, per le produzioni ed i relativi prezzi di mercato, dati rilevati in un periodo che in ogni caso non può essere inferiore ai tre anni. Il ricorso a tali stime che, secondo le informazioni trasmesse, permette di calcolare la produzione media ordinaria su base triennale prendendo come riferimento campagne «normali» (ossia annate senza calamità naturali o produzioni eccessivamente abbondanti), rende quindi superfluo il riferimento alle «tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche» al fine di ottenere un valore rappresentativo. La produzione normale calcolata con tale metodo non può infatti risultare gonfiata da fattori esterni che determinino rese eccezionalmente elevate. Inoltre, va considerato che la perdita viene calcolata a livello della singola azienda e non in base ad una media applicabile a più aziende, il che potrebbe determinare una rappresentazione inesatta del danno subito dalle singole aziende, con conseguente rischio di sovracompensazione.
- (82) Per quanto riguarda il fatto che il calcolo del danno può anche includere le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda nel corso della stessa annata agraria, purché tali eventi non siano stati oggetto di precedenti interventi compensativi, le autorità italiane nella lettera del novembre 2003 hanno chiarito che ciò significa che: 1) per attivare le misure di aiuto, le avverse condizioni atmosferiche devono aver in ogni caso determinato una perdita del 35 % sulla coltura colpita (perché solo in questo caso l'avversità può essere considerata eccezionale); 2) l'aiuto è commisurato alla perdita subita dalla sola coltura danneggiata in misura non inferiore al 35 %; 3) le perdite dovute a precedenti avversità naturali che hanno colpito la stessa coltura o altre colture (perdite che hanno causato un danno inferiore al 35 %) sono conteggiate solo ai fini dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile aziendale e non sono calcolate nel cumulo delle perdite oggetto di intervento.
- (83) Come hanno assicurato le autorità italiane nella lettera del novembre 2003, l'aiuto è perciò calcolato unicamente in base ai danni subiti da colture, riguardo alle quali l'incidenza del danno non sia inferiore al 35 %.
- (84) Nella stessa lettera le autorità italiane hanno inoltre chiarito ulteriormente che, in conformità con il punto 11.3.6 degli orientamenti comunitari ⁽³⁷⁾, le colture assicurate sono considerate come «non danneggiate» e che le perdite relative alle colture assicurate sono escluse dal calcolo dell'aiuto.

⁽³⁶⁾ Cfr. nota 9.

⁽³⁷⁾ Cfr. nota 9.

- (85) Alla luce delle informazioni e dei chiarimenti forniti dalle autorità italiane, e che sono stati sopra riportati, si può pertanto concludere che il metodo di calcolo delle perdite di produzione applicato dall'Italia per indennizzare gli agricoltori dei danni causati da avversità atmosferiche può considerarsi compatibile con il punto 11.3 degli orientamenti comunitari in quanto la soglia minima di danno per poter beneficiare dell'aiuto è del 35 % (e non del 30 % o 20 % come previsto dagli orientamenti comunitari) sia per quanto riguarda la coltura colpita che la produzione lorda vendibile e la produzione media ordinaria dell'azienda agricola colpita è calcolata in base a tre «annate agrarie normali» (ossia annate senza calamità naturali o produzioni eccessivamente abbondanti).

Intensità dell'aiuto e rischio di sovracompensazione

- (86) Secondo la normativa comunitaria, se sono soddisfatti i requisiti di cui ai precedenti considerando da 75 a 82, gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni subiti possono raggiungere il 100 %. In nessun caso gli aiuti concessi possono superare l'entità delle perdite effettivamente registrate dagli agricoltori.
- (87) Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto è calcolato in base al danno a colture riguardo alle quali l'incidenza del danno subito non è stata inferiore al 35 % (perché il danno con un'incidenza inferiore al 35 % è considerato rientrante nell'ordinario rischio di impresa) e che, conformemente al punto 11.3.6 degli orientamenti ⁽³⁸⁾, le perdite relative a colture assicurate sono escluse dal calcolo dell'aiuto. Nella lettera del 20 novembre 2000, le autorità italiane avevano confermato che si teneva conto anche delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia stato necessario effettuare il raccolto.
- (88) La legge in esame stabilisce che gli agricoltori colpiti dall'evento possono accedere a una o più provvidenze tra quelle elencate dalla legge stessa a seconda della tipologia del danno e del tipo di azienda agricola. Le autorità italiane hanno specificato che benché gli agricoltori possano beneficiare di più tipologie di aiuti, non può mai verificarsi sovracompensazione. Nelle loro lettere del 20 novembre 2000 e del novembre 2003, le stesse autorità hanno chiarito infatti che gli aiuti intesi a compensare danni alle colture debbono essere commisurati a, e in ogni caso non devono superare: i) il valore dei capitali impiegati nel ciclo produttivo (definiti in termini tecnici «capitali di conduzione o anticipazioni culturali», in cui sono comprese le spese sostenute dall'agricoltore per ottenere la produzione: ad esempio le spese per la concimazione, la raccolta, e trattamenti antiparassitari, l'acquisto dei mezzi tecnici di produzione, come sementi e concimi ecc.) e non recuperati a causa della perdita dei prodotti (come è stato indicato dalle autorità italiane, l'aiuto non è commisurato al danno effettivo, che in tal caso comprenderebbe anche l'utile di impresa); e ii) le maggiori spese, se del caso, a carico delle aziende agricole necessarie per completare il ciclo di produzione. Gli aiuti per il ripristino delle strutture aziendali coprono solo parte del fabbisogno di spesa per la realizzazione dei ripristini stessi. L'autorità che eroga gli aiuti deve sempre vigilare affinché il risarcimento di qualsiasi danno non sia superiore all'importo del danno stesso, perché in tal caso si verrebbe a determinare un arricchimento illecito. Egualmente, le autorità competenti per l'erogazione degli aiuti devono tener conto di eventuali altri aiuti pubblici erogati per le stesse finalità della legge in oggetto.
- (89) Sulla scorta delle suesposte considerazioni, si può concludere che gli aiuti di cui all'articolo 3 (prima della modifica introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002) ⁽³⁹⁾ e agli articoli 4 e 5 della legge n. 185/92, destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche, possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 87, paragrafo

⁽³⁸⁾ Cfr. nota 9.

⁽³⁹⁾ Come già indicato, il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 185/1992, che elenca i tipi di aiuti erogati a favore delle aziende agricole, è stato interamente sostituito a partire dal 17 settembre 2002 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002 (interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici) convertito nella legge n. 256 del 13 novembre 2002. Detta misura è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nell'ambito dell'aiuto NN 145/02 (ex N636/02) e non forma oggetto della presente decisione.

3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e dalle avverse condizioni atmosferiche ad esse assimilate. Per quanto riguarda gli aiuti da concedere dopo la notifica della presente decisione all'Italia, le autorità italiane dovranno notificare, caso per caso, ogni evento atmosferico che dia luogo ad indennizzo in applicazione della legge n. 185/92 e fornire le pertinenti informazioni meteorologiche in modo da permettere alla Commissione di esercitare il proprio controllo in conformità a quanto previsto dai punti 11.2.1 e 11.3.1 degli orientamenti comunitari ⁽⁴⁰⁾.

Aiuti a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli (articolo 3 della legge n. 185/92)

- (90) La legge n. 185/92 stabilisce che anche le cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli che abbiano registrato minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci colpiti dagli eventi calamitosi possano beneficiare degli interventi previsti dalla stessa legge ⁽⁴¹⁾. La riduzione dev'essere pari almeno al 35 % della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni.
- (91) Prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti comunitari, la prassi della Commissione autorizzava aiuti di questo tipo a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione ⁽⁴²⁾. L'impostazione della Commissione si fondava sul principio che a causa della minore produzione conseguente ad avversità atmosferiche o calamità naturali, gli agricoltori erano costretti a ridurre i conferimenti alle cooperative di cui erano soci e che commercializzavano i loro prodotti. Gli agricoltori colpiti da calamità naturali risultavano quindi doppiamente penalizzati: innanzitutto per la perdita delle loro colture e secondariamente in conseguenza delle perdite delle cooperative di cui erano soci e a cui generalmente conferivano la produzione. Poteva addirittura verificarsi, infatti, che queste ultime, in conseguenza degli scarsi conferimenti dovuti all'evento calamitoso, dovessero operare in perdita, dati i costi fissi. Dopo l'entrata in vigore degli orientamenti comunitari, la Commissione ha applicato tale prassi ⁽⁴³⁾ alla luce del punto 11.3.8 degli orientamenti comunitari che stabilisce: «In linea di massima sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nella presente sezione soltanto gli agricoltori, oppure l'associazione di produttori di appartenenza; in tal caso l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore.»
- (92) Nella loro lettera del novembre 2003, le autorità italiane hanno indicato che il danno subito dalle cooperative è riversato sui produttori aderenti. Di conseguenza l'aiuto per detto danno, versato alla cooperativa, non viene riconosciuto al socio produttore. Secondo le precisazioni fornite, l'aiuto viene calcolato in base al danno subito dal produttore, che abbia determinato una riduzione dei prodotti conferiti e che non sia stato compensato con le entrate derivanti dalla commercializzazione. Le autorità italiane considerano che la procedura di erogazione dell'aiuto garantisca il rispetto del punto 11.3.8 degli orientamenti comunitari in quanto l'importo dell'aiuto complessivo (risultante dall'importo erogato direttamente all'agricoltore sommato all'aiuto erogato alla cooperativa per conto dell'agricoltore, per oneri a carico del medesimo) non supera il danno effettivo subito dall'agricoltore.
- (93) Alla luce delle suesposte considerazioni, non ci sono motivi che giustifichino l'esclusione delle cooperative di trasformazione e commercializzazione che abbiano beneficiato di questa tipologia di aiuti, per conto dei loro soci produttori e in luogo degli aiuti che avrebbero potuto essere erogati direttamente a questi ultimi, dalle provvidenze della legge.

⁽⁴⁰⁾ Il punto 11.2.1 stabilisce che: «... la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b)». Il punto 11.3.1 stabilisce che: «Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate di adeguate informazioni meteorologiche».

⁽⁴¹⁾ Prestiti agevolati quinquennali, il cui ammontare è commisurato alle spese fisse di gestione e contenuto nel limite percentuale delle minori entrate. Cfr. considerando 36, lettera e), della presente decisione.

⁽⁴²⁾ Cfr. ad esempio aiuti N 877/95 e N 435/95.

⁽⁴³⁾ Cfr. ad esempio: N 679/2001 (Italia/Bolzano); N 250/2002 (Italia-Bolzano); N 301/2002 (Italia-Trento).

- (94) Sulla scorta delle suesposte considerazioni, si può concludere che gli aiuti di cui all'articolo 3 (prima della modifica introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002) ⁽⁴⁴⁾ della legge n. 185/92, destinati ad indennizzare le cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dei danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche, che siano conformi a quanto disposto dal punto 11.3.8 degli orientamenti comunitari, e che siano stati concessi alle cooperative per conto dei loro soci produttori e al posto degli aiuti che avrebbero potuto essere concessi direttamente a questi ultimi, possono essere considerati compatibili con il mercato comune in base, rispettivamente, all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Per quanto riguarda gli aiuti da concedere dopo la notifica della presente decisione all'Italia, le autorità italiane dovranno notificare, caso per caso, ogni singolo aiuto in modo da permettere alla Commissione di controllare da vicino questa tipologia di aiuti, conformemente alla sua prassi ⁽⁴⁵⁾.

Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie (articolo 6 della legge n. 185/92)

- (95) L'articolo 6 della legge n. 185/92 autorizza genericamente i consorzi di produttori a deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende colpite da epizootie. La fissazione delle modalità applicative di tali interventi, non specificate dall'articolo, è riservata ad un decreto del ministero dell'agricoltura. Da questo punto di vista, la legge n. 185/92 non stabilisce la concessione di aiuti immediati e diretti agli agricoltori in questione, compito che viene lasciato al summenzionato decreto. Pertanto, l'articolo 6 della legge n. 185/92 non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Decreto ministeriale 18 marzo 1993 n. 100460

- (96) Il decreto stabilisce le modalità di applicazione delle misure definite in modo generico dall'articolo 6 della legge n. 185/92 e rientra quindi nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (97) In seguito all'entrata in vigore dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore dell'agricoltura, per poter essere autorizzati a norma del punto 11.4 degli orientamenti comunitari, gli aiuti destinati alla lotta contro le epizootie devono rispettare le seguenti quattro condizioni:
- (98) 1) Le malattie devono aver rilevanza di interesse pubblico. Devono esistere disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi e le misure di aiuto devono essere parte di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia di cui trattasi realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale (punto 11.4.2 degli orientamenti comunitari).
- (99) 2) Le misure di aiuto devono avere carattere di prevenzione o compensazione o una combinazione di questi due aspetti (punto 11.4.3 degli orientamenti comunitari).
- (100) 3) Le misure di aiuto devono essere compatibili con le disposizioni della normativa comunitaria nel settore veterinario (punto 11.4.4 degli orientamenti comunitari).
- (101) 4) L'intensità dell'aiuto può essere al massimo del 100 % dei costi effettivamente sostenuti e non deve dare luogo a sovracompensazione (punto 11.4.5 degli orientamenti comunitari).

⁽⁴⁴⁾ Come già indicato, il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 185/1992, che elenca i tipi di aiuti erogati a favore delle aziende agricole, è stato interamente sostituito a partire dal 17 settembre 2002 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002 (interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici) convertito nella legge n. 256 del 13 novembre 2002. Detta misura è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nell'ambito dell'aiuto NN 145/02 (ex N636/02) e non forma oggetto della presente decisione.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. nota 43.

- (102) Inoltre, in base nuovi orientamenti comunitari, per analogia col punto 11.2.2, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell'ambito di polizze assicurative.
- (103) Gli aiuti di cui al decreto ministeriale sono concessi esclusivamente in caso di epizootie per le quali si preveda un programma obbligatorio di eradicazione ai sensi della legge n. 218 del 2 giugno 1988 che prevede misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali. Il contributo è previsto soltanto per il periodo di fermo dell'allevamento conseguente all'obbligo di abbattimento e comunque non superiore a sei ovvero tre mesi. L'intervento ha finalità compensativa in quanto destinato ad indennizzare i produttori delle perdite di reddito conseguenti all'abbattimento obbligatorio del bestiame eseguito nel quadro di programmi di eradicazione. Le misure risultano conformi alla vigente normativa comunitaria. Non pare possibile alcuna sovracompensazione connessa all'aiuto poiché il contributo non può superare il 40 % della produzione lorda vendibile della specie zootecnica abbattuta.
- (104) Nella lettera del novembre 2003, le autorità italiane hanno anche assicurato che, qualora la misura venga attuata in futuro, provvederanno a verificare che non vi sia sovracompensazione a causa del cumulo di questa misura di aiuto con altri aiuti pubblici erogati per la stessa finalità e che eventuali pagamenti spettanti in forza di polizze assicurative saranno dedotti dall'importo dell'aiuto.
- (105) Dalle suesposte considerazioni consegue che gli aiuti di cui al DM n. 100460 possono essere considerati conformi alle disposizioni comunitarie applicabili. Essi possono pertanto essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Aiuti per iniziative di difesa attiva (articolo 8 della legge n. 185/92)

- (106) L'articolo 8 della legge n. 185/92 fissa un'aliquota contributiva dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative di difesa attiva, come le reti antigrandine, nonché un'aliquota del 50 % della spesa ritenuta ammissibile per la gestione e manutenzione degli impianti realizzati grazie all'investimento. Gli investimenti sono destinati a prevenire i danni conseguenti ad avversità atmosferiche o altri eventi eccezionali. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, gli investimenti in questione devono essere considerati alternativi rispetto alle iniziative di difesa passiva (assicurazione) qualora l'iniziativa risulti più vantaggiosa ed economicamente conveniente rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva.
- (107) Nonostante le loro finalità, gli aiuti di cui all'articolo 8 non possono essere valutati sulla scorta delle regole stabilite al punto 11 degli orientamenti comunitari relativamente agli aiuti intesi a compensare danni subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricoli. Tali norme, infatti, disciplinano esclusivamente gli aiuti compensativi ex post concessi dopo che è avvenuto il sinistro e gli aiuti ex ante per i premi assicurativi contro tali rischi potenziali. Nelle suddette norme non sono contenute disposizioni in materia di aiuti per iniziative di difesa attiva quali quelle descritte dalle autorità italiane all'articolo 8 della legge n. 185/92.
- (108) Ne consegue che gli aiuti di cui all'articolo in esame devono essere valutati alla luce delle disposizioni applicabili agli aiuti connessi agli investimenti nelle aziende agricole, ossia agli investimenti realizzati a livello della produzione primaria che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono disciplinati dal punto 4.1 degli orientamenti comunitari.
- (109) In particolare, il punto 4.1.1.1 degli orientamenti comunitari prevede che gli investimenti debbano perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali o promuovere la diversificazione delle attività agricole. Gli aiuti agli investimenti che non si prefiggono nessuno di questi obiettivi, e in particolare gli aiuti destinati a meri investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione della produzione agricola, non agevolano lo sviluppo del settore e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

- (110) Secondo il punto 4.1.1.2, il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40 %, ovvero al 50 % nelle zone svantaggiate come definite dall'articolo 17 del regolamento sullo sviluppo rurale ⁽⁴⁶⁾. Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati al 45 % ovvero al 55 % nelle zone svantaggiate.
- (111) A norma del punto 4.1.1.3, il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive ⁽⁴⁷⁾ e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. L'azienda deve soddisfare requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per soddisfare questi nuovi requisiti.
- (112) Conformemente al punto 4.1.1.4 non vengono sovvenzionati investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. L'esistenza di sbocchi normali sui mercati dovrà essere valutata a livello adeguato, in funzione dei prodotti in questione, del tipo di investimento e della capacità esistente e prevista. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, vengano restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello di singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, non saranno finanziati gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre tali limiti.
- (113) In base al punto 4.1.1.5 le spese ammissibili comprendono: la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; le nuove macchine e attrezzature ⁽⁴⁸⁾, compresi i programmi informatici; le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 % delle spese sopra indicate; acquisto di terreni, comprese le spese legali, tasse e costi di registrazione. Conformemente al punto 4.1.1.8, le spese ammissibili non devono complessivamente superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale.
- (114) Conformemente al punto 4.1.1.9, la Commissione applicherà inoltre, per analogia, le disposizioni di cui alla presente sezione degli orientamenti agli investimenti nella produzione agricola primaria non effettuati da agricoltori, ad esempio all'acquisto da parte di associazioni di produttori di attrezzature da utilizzare in comune.
- (115) Gli aiuti di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 sono definiti genericamente investimenti per iniziative di difesa attiva, da realizzarsi in alternativa alla difesa passiva (assicurazione). Le autorità italiane sono state invitate a descrivere e a fornire esempi delle tipologie di investimenti che potrebbero rientrare in tale definizione. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno indicato genericamente come unico esempio di possibili investimenti le reti antigrandine, comunicando al contempo che in realtà non erano mai stati effettuati investimenti di questo tipo per mancanza di tecnologie adeguate.

⁽⁴⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26. 6. 1999, pag. 80). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 60).

⁽⁴⁷⁾ Non si possono concedere aiuti alle imprese agricole in difficoltà finanziaria, tranne qualora gli aiuti soddisfino le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di aziende in difficoltà.

⁽⁴⁸⁾ L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati qualora siano contemporaneamente soddisfatte le quattro seguenti condizioni: una dichiarazione del venditore deve attestare l'origine esatta del materiale e confermare che lo stesso non ha già beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; l'acquisto di tale materiale deve rappresentare un vantaggio particolare per il programma o il progetto, può essere imposto da circostanze eccezionali (il materiale nuovo non è disponibile se non in tempi lunghi, il che minaccia la buona realizzazione del progetto); riduzione del costo relativo (e quindi del contributo comunitario) rispetto al costo dello stesso materiale acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/benefici per l'operazione; le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze del progetto.

- (116) L'erogazione dell'aiuto in esame non è subordinata ad alcuna delle condizioni stabilite dal punto 4.1.1 degli orientamenti comunitari che sono state sopra elencate. Inoltre, occorre rammentare che l'articolo 8 della legge n. 185/92 fissa per gli investimenti in questione un'aliquota di aiuto fino all'80 %. Per gli investimenti a livello della produzione primaria la Commissione autorizza un'aliquota massima di aiuto del 40 % per gli investimenti nelle zone ordinarie e del 50 % per quelli realizzati nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999. L'aliquota dell'80 % stabilita dalle autorità italiane supererebbe quindi il massimale autorizzato dalla Commissione.
- (117) La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto previsto fino all'80 % della spesa per gli investimenti relativi ad iniziative di difesa attiva di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 non possa beneficiare di nessuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, stabilite dal trattato e sia quindi incompatibile con il mercato comune.
- (118) L'articolo 8 della legge n. 185/92 istituisce inoltre un aiuto nella misura del 50 % della spesa ammissibile per la gestione e manutenzione delle attrezzature finanziate con i contributi descritti nei precedenti considerando. Nella lettera del 19 aprile 2000 la Commissione invitava le autorità italiane a giustificare la concessione di tale contributo che appariva destinato a coprire i costi d'esercizio, di norma a carico delle aziende nell'ambito della loro normale attività. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno risposto che la difesa attiva prevista aveva carattere collettivo e doveva essere svolta dai consorzi di difesa o da altri enti. I relativi costi non dovevano ricadere in quelli sostenuti dalle singole aziende. Il contributo del 50 % era stato previsto in analogia al contributo per le polizze assicurative.
- (119) La risposta delle autorità italiane conferma che il contributo del 50 % è effettivamente destinato alla copertura delle spese di gestione e manutenzione degli impianti di difesa contro le avversità atmosferiche realizzati grazie ai suesposti investimenti. Il fatto che il contributo venga concesso ai consorzi e da essi gestito è irrilevante, in quanto i beneficiari finali dell'aiuto sono comunque gli agricoltori che si avvalgono degli impianti di difesa attiva. Pertanto, si tratta di un aiuto destinato semplicemente ad alleviare gli agricoltori dei normali costi operativi connessi alla gestione corrente (compresi quelli per la manutenzione delle strutture aziendali e gli investimenti) per tutta la durata dell'aiuto. Gli aiuti che finanziano costi di norma a carico degli agricoltori stessi sono per definizione aiuti al funzionamento⁽⁴⁹⁾, ossia aiuti che si limitano a conferire un vantaggio economico a breve termine. Si tratta di aiuti che non hanno un effetto strutturale sullo sviluppo del settore e che non possono essere considerati aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. Si può pertanto concludere che siffatti aiuti non possono beneficiare di nessuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, previste dal trattato e che sono quindi incompatibili con il mercato comune.
- (120) Con la lettera del 20 novembre 2000 e successivamente con la lettera del novembre 2003, le autorità italiane hanno confermato che non è mai stata data attuazione agli aiuti per le iniziative di difesa attiva previsti dall'articolo 8 della legge n. 185/92.

Aiuti per i contratti di assicurazione (DPR n. 324 del 17 maggio 1996 recante norme che sostituiscono l'articolo 9 della legge n. 185/92)

- (121) L'articolo 9 della legge n. 185/92 stabilisce le condizioni alle quali il Fondo di solidarietà nazionale può concedere contributi alle spese per i premi assicurativi.
- (122) Nella lettera del 20 novembre 2000, le autorità italiane hanno precisato che l'articolo 9 della legge n. 185/92 sull'assicurazione agricola agevolata era stato sostituito dal DPR n. 324 del 17 maggio 1996, (regolamento concernente norme sostitutive dell'articolo 9 della legge n. 185 del 14 febbraio 1992, sull'assicurazione agricola agevolata).

⁽⁴⁹⁾ Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 giugno 1995 nella causa T-459/93 (Siemens SA/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1995, pag. 1675) e punto 3.5 degli orientamenti.

- (123) Secondo le autorità italiane il decreto è stato emanato per adeguare alla regolamentazione comunitaria la normativa nazionale in materia di assicurazione agevolata. Il DPR n. 324/96 stabilisce esplicitamente disposizioni in materia di contratti di assicurazione agevolati. Il contributo dello Stato relativo a tali contratti può raggiungere il 50 % della spesa ammissibile, elevabile fino al 65 % nelle zone ad alto rischio climatico.
- (124) In particolare, l'articolo 1, comma 2, del DPR n. 324 del 17 maggio 1996 prevede tre tipi di contratti, che possono riguardare:
- a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche [articolo 1, comma 2, lettera a)];
 - b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. Questi contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate alle avversità atmosferiche, i danni alla qualità, nonché quelli causati da epizootie [articolo 1, comma 2, lettera b)];
 - c) il risarcimento dei danni subiti dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche, in grado di incidere in misura superiore all'ordinario sulla produzione [articolo 1, comma 2, lettera c)].
- (125) Nel DPR n. 324 del 17 maggio 1996 non vi sono indicazioni dei criteri che i diversi tipi di contratto di assicurazione devono rispettare per poter beneficiare degli aiuti ⁽⁵⁰⁾. Riguardo al rischio ordinario di impresa [indicato nei contratti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del DPR], nella loro lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno chiarito che il medesimo è generalmente fissato al 10-15 %. In base a tale chiarimento e alla formulazione del DPR è pertanto possibile che tutti i contratti ivi citati riguardino assicurazioni la cui copertura non si estende anche al rischio di calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) o di eventi alle stesse assimilati. Inoltre, a quanto si desume dalla sua formulazione, tutti i tipi di contratti elencati nel DPR n. 324/96 potrebbero effettivamente beneficiare dell'aliquota di aiuto del 50 % (65 % in caso di elevato rischio climatico) ivi prevista.
- (126) Inoltre, il DPR si riferisce esclusivamente ai tassi massimi di aiuto che lo Stato può erogare per i premi assicurativi e non precisa se si tratta dei tassi massimi che possono essere concessi per tale tipo di intervento. Il decreto non fa alcun riferimento all'eventuale cumulo con interventi aventi lo stesso fine finanziati con fondi pubblici a livello regionale o provinciale. Pertanto, non si può escludere che l'aliquota del 50 % (ovvero 65 %) stabilita dal decreto possa essere ecceduta al di là di quanto è ammissibile — sempre che siano rispettate le altre condizioni previste per la concessione di questo tipo di aiuti — in base alle disposizioni comunitarie.
- (127) Dopo l'entrata in vigore degli orientamenti comunitari, gli aiuti per contratti assicurativi sono valutati in base al punto 11.5 (aiuti per il pagamento di premi assicurativi) nel quale si è indicato che, in alternativa al pagamento ex post di compensazioni per le perdite causate da calamità naturali, numerosi Stati membri hanno istituito regimi di aiuti intesi ad incoraggiare gli agricoltori ad ottenere coperture assicurative contro tali rischi. In particolare, conformemente al punto 11.5.1 la prassi costante della Commissione prevede la concessione di aiuti fino all'80 % del costo dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2 e alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3.

⁽⁵⁰⁾ Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno spiegato che la differenza principale tra le tre tipologie di copertura assicurativa consiste nel fatto che i contratti di cui alla lettera a) disciplinano i rischi di singole avversità su singole colture, quelli di cui alla lettera b) disciplinano i rischi di più avversità su singole colture e strutture, mentre quelli di cui alla lettera c) disciplinano i rischi di più avversità su più colture.

- (128) Qualora l'assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio. La Commissione esamina caso per caso altre misure di aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali ed eventi eccezionali, in particolare regimi di riassicurazione e altre misure di aiuto destinate a sostenere i produttori in zone a rischio particolarmente alto.
- (129) Il punto 11.5.3 stabilisce inoltre che gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi non possono costituire una barriera al funzionamento del mercato interno dei servizi di assicurazione. Una tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, se la possibilità di fornire la copertura assicurativa fosse limitata ad un'unica impresa o ad un unico gruppo di imprese, o se l'aiuto venisse subordinato alla conclusione di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro in questione.
- (130) Ai fini di una migliore comprensione delle suesposte disposizioni, occorre rammentare che secondo gli stessi orientamenti comunitari, avversità atmosferiche quali la brina, la grandine, il gelo, la pioggia o la siccità possono essere assimilate alle calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato solo se determinano perdite pari ad almeno il 30 % (20 % nelle zone svantaggiate) della produzione normale, calcolata secondo i criteri specificati negli stessi Orientamenti comunitari. In base a tali criteri, le polizze assicurative che coprono esclusivamente le calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), ed eventi climatici quali brina, grandine, pioggia ecc. assimilabili alle calamità naturali di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), possono quindi beneficiare dell'aliquota dell'80 %. Le polizze che coprono, oltre ai rischi ora menzionati, anche altri rischi che non soddisfano i criteri per essere assimilati alle calamità naturali di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), possono quindi beneficiare di un'aliquota massima del 50 %. Le polizze che coprono esclusivamente danni causati da eventi non assimilabili alle calamità naturali di cui dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), non sono ammesse al beneficio di aiuti ⁽⁵¹⁾.
- (131) I contratti summenzionati e previsti dall'articolo 1, comma 2, del DPR n. 324 del 17 maggio 1996 devono pertanto essere analizzati alla luce delle disposizioni del punto 11.5 degli orientamenti comunitari. Ciascuna tipologia di contratto assicurativo viene valutata separatamente.

Contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)

- (132) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del DPR n. 324/96, possono essere concessi contributi per il pagamento dei premi dei contratti di assicurazione che coprono i danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversità atmosferiche. Non sono citate le calamità naturali né altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per quanto riguarda le avversità atmosferiche, l'articolo non precisa se i contratti di assicurazione in esame coprono rischi che soddisfano le condizioni richieste per essere assimilati alle calamità naturali di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato (perdita di almeno il 30 % nelle zone ordinarie; del 20 % nelle zone svantaggiate). La legge, infatti, non specifica la soglia minima di danno che fa scattare la copertura assicurativa di cui trattasi. Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), gli agricoltori possono percepire aiuti per il pagamento dei premi assicurativi a copertura di qualsiasi rischio climatico, indipendentemente dall'entità delle perdite effettivamente subite.
- (133) Al fine di chiarire tale aspetto, nella lettera del 19 aprile 2000, la Commissione ha chiesto esplicitamente alle autorità italiane di specificare se gli aiuti previsti per questo tipo di contratti riguardassero regimi assicurativi a copertura dei danni causati da grandine, brina ed altre avversità atmosferiche indipendentemente dall'entità dei danni causati dagli eventi in questione oppure se il risarcimento scattasse al di sopra di una soglia minima di danno. Nella lettera del 20 novembre 2000, le autorità italiane hanno indicato che, a causa della liberalizzazione del mercato assicurativo e della libertà di contrattazione delle parti, non era loro possibile stabilire una soglia minima di danno che determini il diritto al risarcimento. Da un'osservazione empirica dei contratti conclusi tra le parti risulterebbe che di solito tale soglia minima di danno si situa al 10-15 %.

⁽⁵¹⁾ Secondo le norme precedentemente in vigore, tali polizze potevano beneficiare di un aiuto massimo del 30 %, in misura decrescente nell'arco di un periodo massimo di dieci anni. Cfr. decisione relativa al fascicolo C 12/A/95.

- (134) In mancanza di risposta più precisa e di altre informazioni in materia da parte delle autorità italiane, risulta che la concessione degli aiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del DPR n. 324/96 non era subordinata ad alcuna condizione specifica, e che in linea di principio gli aiuti potevano essere quindi concessi per qualsiasi tipo di assicurazione che coprisse le avversità atmosferiche indipendentemente dall'effettiva entità del danno subito in conseguenza dell'evento.
- (135) Tale tipo di contratti non soddisfa quindi, alla luce delle informazioni disponibili, le condizioni di ammissibilità ai sensi del punto 11.5 degli orientamenti comunitari. Al riguardo, nella misura in cui i contratti di assicurazione non coprono anche perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali, di cui al punto 11.2, e alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli orientamenti comunitari, non possono essere autorizzati aiuti. Se i contratti coprono anche perdite dovute ai sopra richiamati eventi, possono essere concessi aiuti nella misura massima del 50 % del costo del premio assicurativo.

Contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c)

- (136) L'articolo 1, comma 2, lettera b), e l'articolo 1, comma 2, lettera c), del DPR n. 324/96 riguardano i contratti di assicurazione a copertura dei danni causati da più eventi climatici in grado di incidere «in maniera superiore all'ordinario» sul valore della produzione. Non figura alcun riferimento alle calamità naturali o ad altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per stabilire se tali contratti di assicurazione soddisfano le condizioni del punto 11.5 degli orientamenti comunitari è pertanto necessario accertare se essi riguardino avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).
- (137) Al fine di chiarire tale aspetto, nella lettera del 19 aprile 2000, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di precisare il concetto di «in maniera superiore all'ordinario», che non veniva quantificato né nella legge né nella circolare. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno comunicato che con la dizione «in maniera superiore all'ordinario» si intende che i danni possono essere risarciti solo al di sopra di una soglia pari al rischio ordinario dell'imprenditore, che resta a carico del produttore. Secondo le autorità italiane, di solito il rischio ordinario d'impresa si situa in generale al 10 % — 15 %, benché in sede contrattuale possano essere stabilite franchigie superiori per contenere i costi. Tuttavia, nessun documento contiene disposizioni specifiche a tal fine.
- (138) Data la mancanza di risposte più precise e ulteriori informazioni in materia da parte delle autorità italiane, gli eventi climatici coperti dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del DPR n. 324/96, non possono quindi essere assimilati, in base alle informazioni disponibili, alle calamità naturali di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in quanto non soddisfano le condizioni a tal fine stabilite dal punto 11.3 degli orientamenti comunitari. Al riguardo, nella misura in cui i contratti di assicurazione non coprono anche perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali, di cui al punto 11.2, e alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli orientamenti comunitari, non possono essere autorizzati aiuti. Se i contratti coprono anche perdite dovute ai sopra richiamati eventi, possono essere concessi aiuti nella misura massima del 50 % del costo del premio assicurativo.
- (139) Il DPR n. 324/96 indica che il contributo dello Stato per i premi assicurativi ammonta al 50 % della spesa complessiva ammissibile, che è calcolata come indicato al precedente considerando 47. Detto contributo può essere elevato al 65 % per le zone caratterizzate da un elevato rischio climatico. Non viene data nessuna indicazione in merito all'aliquota massima di aiuto erogabile a seguito dell'eventuale cumulo del contributo statale con altri aiuti pubblici.

- (140) Nella lettera del 19 aprile 2000 la Commissione ha invitato le autorità italiane a indicare il tasso massimo di aiuto erogabile. Nella lettera del 20 novembre 2000 le autorità italiane hanno risposto che il contributo dello Stato è pari al 50 %, elevabile al 65 % nelle aree ad alto rischio climatico. In generale, il contributo statale varia tra il 30 % e il 40 %. Nei casi (pochi secondo le autorità italiane) in cui era erogato un contributo regionale, come in provincia di Trento, non superiore al 25 %-30 %, il contributo pubblico complessivo non superava il 65 %. Nella loro lettera del novembre 2003, relativa agli aiuti erogati a partire dal 1° gennaio 2000, le autorità italiane indicano che la maggiorazione del contributo fino al 65 % non è stata mai applicata. Nella stessa lettera le autorità competenti hanno indicato che, dalle informazioni trasmesse dalle regioni, risulta che solo poche di esse abbiano erogato aiuti integrativi al contributo statale nel periodo 2000-2003 per i premi assicurativi. In questi casi, tuttavia, secondo le informazioni ricevute dal ministero dell'Agricoltura, risulta che l'aiuto complessivo è stato contenuto nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta per il pagamento del premio. Nei casi in cui l'aiuto è stato erogato per polizze assicurative relative a perdite causate da calamità naturali e da eventi alle stesse assimilati (e pertanto con un tasso di aiuto possibilmente superiore al 50 %), questo poteva essere fatto in applicazione di uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione ⁽⁵²⁾.
- (141) Nei precedenti considerando 135 e 138, la Commissione ha concluso che i tipi di contratti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del DPR n. 324/96 (che sostituisce l'articolo 9 della legge n. 185/92) non soddisfano, alla luce delle informazioni disponibili, le condizioni di ammissibilità di cui al punto 11.5 degli orientamenti comunitari poiché, a quanto consta, essi consentono in linea di principio agli agricoltori di percepire aiuti per il pagamento dei premi assicurativi a copertura di qualsiasi evento atmosferico, indipendentemente da livelli di danno che facciano scattare l'indennizzo, e che pertanto gli aiuti per il pagamento dei relativi premi assicurativi non possono essere concessi. Tuttavia, data la mancanza di precisione delle informazioni fornite dalle autorità competenti, nella misura in cui tali contratti coprono anche perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali, di cui al punto 11.2, e alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi nella misura massima del 50 % del costo del premio.
- (142) Alla luce delle valutazioni sopra esposte la Commissione conclude pertanto che gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi dall'Italia a norma del DPR n. 324 del 17 maggio 1996 (che sostituisce l'articolo 9 della legge n. 185/92), nella misura in cui i contratti di assicurazione non coprono anche perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2, e alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli orientamenti comunitari, sono incompatibili con il mercato comune e non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

IV. CONCLUSIONI

- (143) Dalle suesposte considerazioni risulta che i provvedimenti di aiuto di cui all'articolo 3 (prima della modifica introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002) ⁽⁵³⁾, e agli articoli 4 e 5 della legge n. 185 del 14 febbraio 1992 che prevedono la concessione di aiuti per i danni arrecati da calamità naturali e da avverse condizioni atmosferiche alle stesse assimilate possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e dalle avverse condizioni atmosferiche alle stesse assimilate.

⁽⁵²⁾ Cfr. ad esempio Italia/Sardegna, aiuto N 554/2000, approvato con lettera SG 2000/D109513 del 22.12.2000.

⁽⁵³⁾ Il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 185/1992, che elenca i tipi di aiuti erogati a favore delle aziende agricole, è stato interamente sostituito a partire dal 17 settembre 2002 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002 (interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici) convertito nella legge n. 256 del 13 novembre 2002. Detta misura è attualmente all'esame dei servizi della Commissione nell'ambito dell'aiuto NN 145/02 (ex N 636/02) e non forma oggetto della presente decisione.

- (144) Con riguardo agli aiuti da concedere dopo la notifica della presente decisione all'Italia, le autorità italiane dovranno notificare, caso per caso, ogni evento atmosferico che dia luogo ad indennizzo in applicazione della legge n. 185/92 e fornire le pertinenti informazioni meteorologiche in modo da permettere alla Commissione di esercitare il proprio controllo conformemente a quanto previsto dai punti 11.2.1 e 11.3.1 degli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽⁵⁴⁾. Inoltre, a partire dalla data di notifica della presente decisione, le autorità italiane devono notificare individualmente alla Commissione qualunque aiuto a favore di cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, previsto dall'articolo 3 della legge n. 185/92, perché è prassi corrente della Commissione esaminare questo tipo di aiuto caso per caso.
- (145) Gli aiuti di cui all'articolo 6 della legge n. 185/92, come attuato con decreto ministeriale, n. 100460 del 18 marzo 1993, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
- (146) Gli aiuti di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 non possono beneficiare di nessuna delle deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e sono quindi incompatibili con il mercato comune.
- (147) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane con lettera del 20 novembre 2000 ⁽⁵⁵⁾ e nella loro lettera del novembre 2003, gli aiuti previsti dall'articolo 8 della legge n. 185/92 non hanno mai trovato pratica attuazione e non occorre quindi procedere al recupero dei relativi importi. Qualora le autorità italiane intendano erogare in futuro gli aiuti agli investimenti previsti da tale disposizione saranno tenute a renderli compatibili con il punto 4.1.1 degli Orientamenti comunitari. Gli aiuti per la gestione e il mantenimento delle iniziative di difesa previste dall'articolo 8 della legge n. 185/92 devono essere abrogati.
- (148) I provvedimenti di aiuto previsti dal DPR n. 324 del 17 maggio 1996 (che sostituisce il disposto dell'articolo 9 della legge n. 185/92) concernenti aiuti per coprire i costi dei premi assicurativi sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui i contratti di assicurazione non coprono anche perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2, e alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli orientamenti comunitari. Nella misura in cui i contratti coprono anche perdite dovute ai sopra richiamati eventi, possono essere concessi aiuti nella misura massima del 50 % del costo del premio assicurativo. Possono essere concessi aiuti con un'aliquota superiore al 50 % (fino all'80 %) solo per i contratti di assicurazione che coprono esclusivamente perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2, e alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli orientamenti comunitari.
- (149) In linea di principio, gli aiuti incompatibili e concessi illegalmente devono essere recuperati [cfr. anche l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio]. Tuttavia, la Commissione è giunta alla conclusione che nel caso in esame, in determinate circostanze, il recupero sarebbe contrario ai principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio della certezza del diritto, per i seguenti motivi. Al riguardo la Commissione ha rilevato un'ambiguità relativa all'assicurazione agricola nella versione italiana degli orientamenti comunitari. Tale ambiguità, che non esiste nelle altre versioni linguistiche, consiste nel fatto che nell'ultima frase del punto 11.5.1 degli orientamenti comunitari nella versione italiana manca la parola «anche». L'imperfezione nella traduzione italiana dei summenzionati orientamenti fa sì che il testo sia il seguente: «Qualora l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio». Tale frase può aver creato l'impressione, tra gli operatori italiani, che sia prassi della Commissione approvare tassi di aiuto del 50 % per contratti di assicurazione che non coprono calamità naturali, eventi eccezionali, ed avverse condizioni atmosferiche ai sensi dei punti 11.2 e 11.3 degli Orientamenti comunitari e tassi di aiuto superiori al 50 % per contratti di assicurazione che coprono detti eventi. In tali circostanze, con

⁽⁵⁴⁾ Il punto 11.2.1 stabilisce che: «... la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b)». Il punto 11.3.1 stabilisce che: «Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate di adeguate informazioni meteorologiche».

⁽⁵⁵⁾ Cfr. considerando 16.

riguardo agli aiuti concessi nella misura massima del 50 % per contratti di assicurazione che non coprono anche perdite dovute a calamità naturali, ad eventi eccezionali, e ad avverse condizioni atmosferiche ai sensi dei punti 11.2 e 11.3 degli Orientamenti comunitari, il recupero non è opportuno. La Commissione pubblicherà comunque quanto prima una rettifica della versione italiana degli orientamenti comunitari.

- (150) Il recupero degli aiuti presso i beneficiari risulta tuttavia inevitabile nei casi in cui siano stati concessi aiuti con un'aliquota superiore al 50 % per contratti di assicurazione che non coprono perdite dovute alle calamità naturali, agli eventi eccezionali, e alle avverse condizioni atmosferiche ai sensi dei punti 11.2 e 11.3 degli Orientamenti comunitari. Nella lettera del novembre 2003, le autorità italiane hanno indicato che dalle informazioni loro trasmesse dalle regioni risulta che nel periodo 2000-2003 solo poche di esse hanno erogato aiuti integrativi al contributo statale per i premi assicurativi e che in questi casi l'aiuto complessivo è stato contenuto entro i limiti del 50 % delle spese sostenute per il pagamento dei premi assicurativi. Quando aiuti per premi assicurativi sono stati concessi oltre al 50 %, questo poteva essere fatto in applicazione di specifici regimi di aiuto che erano già stati debitamente autorizzati dalla Commissione⁽⁵⁶⁾ in conformità con il punto 11.5 degli orientamenti comunitari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli aiuti di cui all'articolo 3 (nella versione anteriore alla modifica introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 13 settembre 2002), e agli articoli 4 e 5 della legge n. 185/92, destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni causati dalle calamità naturali e dalle avverse condizioni atmosferiche alle stesse assimilate, sono compatibili con il mercato comune ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
2. Le misure di cui all'articolo 6 della legge n. 185/92 non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
3. Gli aiuti di cui al DM n. 100460 del 18 marzo 1993 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
4. Gli aiuti per iniziative di difesa attiva contro le avversità atmosferiche di cui all'articolo 8 della legge n. 185/92 sono incompatibili con il mercato comune.
5. Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, previsti dal DPR n. 324 del 17 maggio 1996 (che sostituisce il disposto dell'articolo 9 della legge n. 185/92) sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui sono conformi con il punto 11.5 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (nel prosieguo: «gli orientamenti comunitari», ossia nella misura in cui i contratti di assicurazione che beneficiano dell'aiuto coprono anche perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2, e alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3 degli Orientamenti comunitari e nella misura in cui gli aiuti per tali contratti sono contenuti entro i limiti del 50 % del costo del premio assicurativo.
6. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi concessi dalle autorità italiane in base al DPR n. 324 del 17 maggio 1996 (che sostituisce il disposto dell'articolo 9 della legge n. 185/92), che non siano conformi alle disposizioni del punto 11.5 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, non sono compatibili con il mercato comune.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. ad esempio Italia/Sardegna, aiuto N 554/2000, approvato con lettera SG 2000/D109513 del 22.12.2000.

Articolo 2

1. A decorrere dalla notifica della presente decisione, l'Italia notifica alla Commissione, caso per caso, ogni evento atmosferico che dia luogo ad indennizzo in applicazione della legge n. 185/92 e fornisce le pertinenti informazioni meteorologiche, conformemente ai punti 11.2.1 e 11.3.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
2. A decorrere dalla notifica della presente decisione l'Italia notifica alla Commissione, caso per caso, qualunque aiuto alle cooperative di commercializzazione e trasformazione previsto dall'articolo 3 della legge n. 185/92.
3. L'Italia modifica le disposizioni in materia di aiuti per contratti di assicurazione conformemente a quanto stabilito al punto 11.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, come rettificato, che al paragrafo 1 recita: (...). La prassi costante della Commissione prevede la concessione di aiuti fino all'80 % del costo dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2 e alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3. Qualora l'assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio.
4. L'Italia modifica le proprie disposizioni in materia di aiuti agli investimenti per iniziative di difesa attiva conformemente a quanto stabilito al punto 4.1.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
5. L'Italia abroga le proprie disposizioni relative ad aiuti al funzionamento e al mantenimento delle iniziative di difesa attiva.
6. In conformità con l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽⁵⁷⁾, gli aiuti previsti dalle autorità italiane nell'ambito della normativa che costituisce oggetto della presente decisione non devono essere concessi per olivi supplementari oggetto di impianto dopo il 1° maggio 1998. Non devono inoltre beneficiare di tali interventi le misure di ristrutturazione che comportano l'aumento del numero di alberi in oliveti già esistenti.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽⁵⁷⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32; regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2004

che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per una misura di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Slovenia nel periodo precedente l'adesione

(2004/308/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale relativo alla Repubblica di Slovenia (in appresso denominato «Sapard») è stato approvato con decisione della Commissione del 27 ottobre 2000⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione del 24 novembre 2003, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999.
- (2) Il 5 marzo 2001 la Commissione, a nome della Comunità europea, e il governo della Repubblica di Slovenia hanno firmato la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, normativo e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata da ultimo dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2003, ed entrata definitivamente in vigore l'11 novembre 2003.
- (3) Un'agenzia Sapard, l'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale, è stata designata dall'autorità competente della Repubblica di Slovenia per l'attuazione di alcune delle misure definite nel programma Sapard. Per le funzioni finanziarie da svolgere nell'ambito dell'attuazione del programma Sapard è stato designato il Fondo nazionale del ministero delle Finanze.

(4) In base a un'analisi caso per caso delle capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, quale prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2001/820/CE, del 19 novembre 2001, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Slovenia nel periodo precedente l'adesione⁽⁴⁾, relativamente ad alcune misure contemplate dal programma Sapard.

(5) Da allora, la Commissione ha svolto un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, relativamente alla misura 5 «Assistenza tecnica» (in appresso: «misura 5») contemplata dal programma Sapard. La Commissione ritiene che, anche per quanto concerne tale misura, la Repubblica di Slovenia ottemperi alle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione⁽⁵⁾, nonché alle condizioni minime fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.

(6) È pertanto opportuno derogare al requisito dell'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e, per quanto concerne la misura 5, affidare all'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale e al Fondo nazionale la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica di Slovenia.

(7) Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alla misura 5 si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo in tutti i suoi elementi, è opportuno che la gestione del programma Sapard sia conferita all'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale e al Fondo nazionale a titolo provvisorio, secondo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24).

⁽³⁾ C(2000) 3138 def.

⁽⁴⁾ GU L 307 del 24.11.2001, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003 (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14).

- (8) Il pieno conferimento della gestione del programma Sapard è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale e al Fondo nazionale.
- (9) Il 14 novembre 2001 le autorità slovene hanno proposto le condizioni di ammissibilità delle spese in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della sezione B della convenzione pluriennale di finanziamento. Tale elenco è stato parzialmente modificato con lettera del 21 agosto 2003. La Commissione è invitata a prendere una decisione in merito.
- (10) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2222/2000, sono rimborsabili le spese sostenute dal beneficiario per l'assistenza tecnica prima della data della decisione della Commissione che conferisce la gestione. Occorre pertanto fissare la data a partire dalla quale tali spese sono rimborsabili,

DECIDE:

Articolo 1

Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alla misura 5 da parte della Repubblica di Slovenia è fatta deroga al requisito dell'approvazione ex ante da parte della Commissione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio.

Articolo 2

La gestione del programma Sapard è affidata a titolo provvisorio:

- 1) all'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale, situata in Dunajska Str. 160, 1000 — Lubiana, Repubblica di Slovenia, per quanto riguarda l'attuazione della misura 5 del programma Sapard quale definita nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la citata decisione della Commissione; e
- 2) al Fondo nazionale del ministero delle Finanze della Repubblica di Slovenia, situato in Beethovnova Str. 11, 1502 — Lubiana, Repubblica di Slovenia, per le funzioni finanziarie da svolgere nell'ambito dell'attuazione della misura 5 del programma Sapard per la Repubblica di Slovenia.

Articolo 3

Le spese relative alla misura 5 possono beneficiare di un cofinanziamento comunitario a decorrere dal 27 ottobre 2000, a condizione che non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Fatte salve eventuali decisioni di concessione di aiuti a singoli beneficiari nell'ambito del programma Sapard, per la misura 5 si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Repubblica di Slovenia nella sua lettera del 21 agosto 2003 protocollata alla Commissione con il numero AGR A/29346.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE 2003/309/PESC DEL CONSIGLIO
del 2 aprile 2004
che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per
la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2003/906/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ⁽¹⁾.
- (2) Il 22 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/906/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC e che abroga la posizione comune 2003/651/PESC.
- (3) La posizione comune 2001/931/PESC prevede un riesame a intervalli regolari.
- (4) È necessario aggiornare l'allegato della posizione comune 2001/931/PESC e abrogare la posizione comune 2003/906/PESC.
- (5) È stato redatto un elenco secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'elenco di persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato.

Articolo 2

La posizione comune 2003/906/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/906/PESC (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 77).

ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1 ⁽¹⁾

1. PERSONE

1. ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rème Lahdi) n. 01.02.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
2. ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
3. * ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 78.865.693
4. * ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596
5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
7. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
8. * APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell'ETA, membro di K.Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipúzcoa), carta di identità n. 44.129.178
9. ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
10. ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.08.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
11. ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
12. ASLI, Rabah n. 13.05.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
13. * ARZALLUS TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA) n. 8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.927.207
14. ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese
15. DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 01.02.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
16. DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 01.06.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)
17. * ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (attivista dell'ETA) n. 20.12.1977 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.625.646
18. * ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (attivista dell'ETA) n. 10.1.1958 a Plencia (Vizcaya), carta di identità n. 16.027.051
19. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l'11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadinanza Saudita
20. FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.09.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
21. * GOGESCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) n. 29.4.1967 a Guernica (Vizcaya), carta di identità n. 44.556.097
22. * IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA) n. 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16.255.819
23. * IZTUETA BARANDICA, Enrique (attivista dell'ETA) n. 30.7.1955 a Santurce (Vizcaya), carta di identità n. 14.929.950
24. IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Sabir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese
25. LASCASSE, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

(¹) Le persone, i gruppi e le entità contraddistinti da * sono soggette al solo articolo 4.

26. MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Abdul) n. 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555
27. MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
28. * MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.439.052
29. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)
30. * NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA) n. 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15.841.101
31. NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
32. * ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.9.1975 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.622.851
33. * PALACIOS ALDAY, Gorka (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 17.10.1974 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 30.654.356
34. * PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521
35. * QUINTANA ZORROZUA, Asier (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 27.2.1968 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 30.609.430
36. RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.09.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
37. * RUBENACH ROIG, Juan Luis (attivista dell'ETA; membro di K. Madrid), n. 18.9.1963 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 18.197.545
38. SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.06.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
39. SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.06.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
40. SENOUCI, Sofiane n. 15.04.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
41. SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine
42. TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.04.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)
43. * URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n. 25.5.1969 a Ondarroa (Vizcaya), carta di identità n. 30.627.290
44. *VALLEJO FRANCO, Iñigo (attivista dell'ETA) n. 21.05.1976 a Bilbao (Vizcaya), carta d'identità n. 29.036.694
45. * VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.254.214

2. GRUPPI E ENTITÀ

1. Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)
2. Brigata dei martiri di Al-Aqsa
3. Al-Takfir e al-Hijra
4. Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)
5. Babbar Khalsa
6. * Continuity Irish Republican Army (CIRA)
7. * Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (ETA) (Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (pseudonimo Herri Batasuna, pseudonimo Euskal Herritarrok)
8. Gamaa al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gamaa al-Islamiyya, IG)

9. Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)
 10. * Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppi di resistenza antifascista 1° ottobre (G.R.A.P.O.)
 11. Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
 12. Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)
 13. International Sikh Youth Federation (ISYF)
 14. Kahane Chai (Kach)
 15. Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL)
 16. Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis
 17. * Loyalist Volunteer Force (LVF)
 18. Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell'Iran» (NCRI)] (anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell'Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell'Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani)
 19. Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberación Nacional)
 20. New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo dell'NPA)
 21. * Orange Volunteers (OV)
 22. Fronte di liberazione della Palestina (PLF)
 23. Jihad islamica palestinese (PIJ)
 24. Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)
 25. Fronte popolare di liberazione della Palestina –Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)
 26. * Real IRA
 27. * Red Hand Defenders (RHD)
 28. Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)
 29. * Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines
 30. * Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri
 31. Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) (anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol)
 32. * Lotta popolare rivoluzionaria/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)
 33. Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)
 34. Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)
 35. * Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
 36. Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)
-